

LA SCUOLA NAZIONALE

**organo
ufficiale
della
CISNAL
SCUOLA**

Il Consiglio di Stato dà ragione alla CISNAL - Scuola

« Il 23 febbraio 1973 si è discusso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, il ricorso presentato dal SISME-CISNAL avverso il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 16 marzo 1972, con il quale veniva nominato il "Comitato degli esperti" previsto dall'articolo 3 della legge 6-12-1971 numero 1074 (corsi abilitanti).

Da tale "Comitato" il SISME-CISNAL, per decisione faziosa del Ministro dell'epoca, era stato escluso. Da ciò il ricorso mediante il quale il Sindacato Italiano Scuola Media della CISNAL, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Moricca, chiedeva l'annullamento del decreto ministeriale ».

La sempre maggiore partecipazione dei sindacati a funzioni pubbliche, secondo un processo che segna riconquista di posizioni perdute con la sconfitta militare, la non attuazione della Costituzione e la sfiducia dei lavoratori verso i sindacati della Triplice, hanno proposto problemi giuridici e politici non lievi.

Secondo la Costituzione infatti, la partecipazione alle funzioni pubbliche dovrebbe spettare ai sindacati in proporzione della propria consistenza numerica. Ma è noto che i sindacati che si arrogano, e spesso ottengono dal padrone, in cambio di equivoci favori, il monopolio della rappresentanza dei lavoratori, rappresentano invece solo, tutti insieme, il 15% delle « masse »; e nel settore scolastico la loro consistenza è anche inferiore. E' comprensibile, quindi, che il famoso art. 39 resti inattuato per la omertà che lega il potere governativo e i sindacati di comodo. Si è quindi escogitata la formula della « maggiore rappresentatività » per giustificare la scelta di membri designati dai sindacati tra una pluralità di associazioni concorrenti.

Ognun vede come il concetto di rappresentatività sia labile ed arbitrario; un giurista non sospetto, del prestigio del Pera, non ha nascosto la propria indignazione: « **la Costituzione o si attua o si riforma, non si aggira furbescamente** ».

Pur tuttavia, *faute de mieux*, questo criterio poteva essere pur, se non apprezzato, almeno subito, quando l'applicazione ne fosse stata almeno tendenzialmente imparziale, quando avesse preso come base dati certi. Ed infatti un giurista di sicura fede democratica, il Grandi, aveva indicato come imprescindibili i risultati delle elezioni per le commissioni interne per altri organi.

Ma come riferirsi a tali dati nell'ambito della scuola, quando questi avrebbero visto la rappresentanza delle tre « grandi » confederazioni scomparire?

Detto fatto, quando si è trattato di scegliere i rappresentanti sin-

dacali nel Comitato ministeriale per i corsi abilitanti, il Ministro Misasi, per lasciare imperituro ricordo di sé, ed eredità non rinunciata ai suoi successori, ha, con uno dei suoi ultimi decreti, nominato i rappresentanti scegliendoli nell'ambito del SASMI e del SNSM, e fin qui tutto andava bene, e in quello della... CISL; e qui i conti non tornavano; perché tra gli esperti designati v'era pure — e benché a bella posta non invitato — un esponente del SISME; esperto particolarmente qualificato anche sul piano culturale, trattandosi del prof. Paride De Bella, al tempo segretario nazionale del SISME-CISNAL.

Il nostro lettore sa che al terzo posto, dopo gli autonomi, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della P.I. risultò il SISME-CISNAL; e sa pure che il SISME-CISL neppure osò presentarsi; non ignora il nostro lettore, l'art. 97 della Costituzione che stabilisce l'imparzialità della amministrazione, sia nell'esercizio delle sue funzioni, sia nell'organizzazione degli uffici; conosce come sia principio irrinunciabile quello che gli atti amministrativi debbano essere motivati; sarà quindi curioso di sapere come un uomo, sia pure dell'intelligenza e della lungimiranza del ministro Misasi, abbia potuto giustificare la sua scelta.

Si tratterebbe però di un'insana introspezione nella « privacy » (parola inglese che però rende bene il concetto che della cosa pubblica hanno alcuni esponenti democratici) del signor Ministro; il quale, ritenendosi più un signorotto meridionale che un ministro dello Stato italiano, ha motivato così: « perché sì; **quia volo** ».

Il difetto assoluto di motivazione, la violazione costituzionale, il palese eccesso di potere al servizio delle clientele politiche non poteva essere sopportato; ed il SISME è ricorso al Consiglio di Stato chiedendo giustizia.

Sembra che il Consiglio di Stato, con una sentenza coraggiosa, in corso di pubblicazione, abbia accolto il ricorso.

Si tratta di una decisione che onora le tradizioni di un Istituto che è ormai l'unica garanzia che il cittadino ha contro gli arbitri dei potenti della democrazia italiana; ma è importante anche perché darà un indirizzo agli organi che dovranno decidere sui ricorsi presentati in sede provinciale e in sede regionale dai rappresentanti del SISME contro analoghe, faziose, ingiustificate esclusioni dalle commissioni incarichi e supplenze, dalle commissioni ricorsi e dalle commissioni per i corsi abilitanti.

Si dimostra che in Italia è ancora possibile avere giustizia; l'importante è il non rinunciare a pretenderla, quando essa venga conculcata dalle varie mafie in circolazione.

GABRIELE MORICCA

COLLEGHI, con lo schema di 'stato giuridico' in corso di approvazione

- gli aumenti di stipendio offerti dal Governo (lire 35.000 dal 1975!)

- gli aumenti di stipendio richiesti da alcuni sindacati (tra le 40.000 e le 70.000 lire)

- gli orari di lavoro previsti per una scuola a tempo pieno

- la nuova gestione "democratica,, della scuola

- la compressione dei diritti sindacali

rischiamo il definitivo affossamento della nostra categoria.

Non ci prestiamo al "gioco delle parti" dello sciopero temporaneo più o meno articolato.

È INDISPENSABILE:

- l'unità d'azione

- lo sciopero ad oltranza

Disposizioni ufficiali

Art. 7, legge 1074/1971

Il decreto di applicazione dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 — il cui testo pubblichiamo qui di seguito — che prevede la formazione di graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie, è stato registrato alla Corte dei conti e sarà prossimamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Possono presentare la domanda, nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione, gli insegnanti che al momento dell'entrata in vigore della legge 1074 (2 gennaio 1972) avessero prestato servizio nelle scuole statali per almeno due anni con qualifica non inferiore a "buono" e fossero già forniti di abilitazione.

Le schede A e B da allegare alla domanda e la busta per la trasmissione sono in vendita presso i Provveditorati agli Studi; la scheda meccanografica, da allegare ugualmente alla domanda, sarà messa in vendita, sempre presso i Provveditorati, il 15 marzo p.v.

Gli insegnanti che hanno maturato i due anni di servizio dopo il 2 gennaio 1972 e quelli che hanno conseguito l'abilitazione nei corsi abilitanti speciali non sono ammessi nelle graduatorie previste dal decreto in corso di pubblicazione; per loro sarà emanata prossimamente un apposito decreto che stabilirà modi e termini di presentazione delle domande.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 recante norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante; VISTO il decreto ministeriale 2 marzo 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 24 marzo 1972, che, in esecuzione dell'articolo 1 — commi VII e VIII — della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1074, determina le classi di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, le classi dei concorsi a cattedre nei medesimi istituti e scuole e le classi dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici e professionali, di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte e di assistente nei licei artistici;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 332 del 23 dicembre 1972 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale 2 marzo 1972;

DECRETA:

TITOLO I

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 1

Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nei successivi articoli 2 e 3 sono formate graduatorie nazionali permanenti per le seguenti classi di concorso determinate dalla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificata con decreto ministeriale 9 dicembre 1972:

- I - Aeronautica e costruzioni aeronautiche;
- II - Applicazioni tecniche femminili;
- III - Applicazioni tecniche maschili;
- IV - Arte mineraria;
- IX - Chimica;
- X - Chimica e industrie agrarie;
- XI - Chimica industriale;
- XIII - Costruzioni navali e teoria della nave;
- XIV - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
- XVI - Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina;
- XVII - Discipline e tecniche commerciali e aziendali;
- XIX - Discipline giuridiche ed economiche;
- XXII - Disegno e storia dell'arte;
- XXIII - Disegno tecnico;
- XXIV - Disegno tecnico e artistico;
- XXV - Economia delle comunità;
- XXVII - Educazione artistica;
- XXVIII - Educazione fisica;
- XXIX - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- XXX - Educazione musicale nella scuola media;
- XXXI - Elettronica;
- XXXII - Elettrotecnica;
- XXXIII - Fisica;
- XXXIV - Geografia;
- XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche;
- XL - Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media;
- XLIII - Lingua e letteratura straniera: francese;
- XLIII - Lingua e letteratura straniera: inglese;
- XLIII - Lingua e letteratura straniera: tedesco;
- XLIII - Lingua e letteratura straniera: spagnolo;
- XLVI - Lingua straniera: francese;
- XLVI - Lingua straniera: inglese;
- XLVI - Lingua straniera: tedesco;
- XLVI - Lingua straniera: spagnolo;
- XLVII - Matematica;
- XLIX - Matematica e fisica;
- L - Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali;
- LI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- LII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;
- LIII - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico;
- LX - Meccanica, macchine e disegno;
- LXX - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali;
- LXXIV - Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale;
- LXXV - Scienze naturali, chimica e geografia;
- LXXVI - Scienze umane;
- LXXVII - Scienze umane e storia;

- LXXIX - Stenografia;
- LXXX - Stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina;
- LXXXIII - Storia dell'arte;
- LXXXVIII - Tecnologia meccanica;
- XC - Tecnologia tessile;
- XCIII - Topografia e disegno topografico;
- XCIV - Zootechnica.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risulteranno iscritti solo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate, in relazione alle classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti, e come tali indicate per ciascuna classe di concorso nella tabella B del D.M. 2 marzo 1972 modificata con D.M. 9 dicembre 1972, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- 1) leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 2 aprile 1968, n. 468 per le scuole secondarie di secondo grado;
- 2) leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748 per la scuola media;
- 3) leggi 28 luglio 1961, n. 831, 28 marzo 1965, n. 336 e 28 marzo 1968, n. 359 per gli istituti di istruzione artistica.

Art. 2

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al precedente articolo, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido:

- 1) coloro che al 2 gennaio 1972, data dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, avessero prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale per almeno due anni con qualifica non inferiore a «buono»;
- 2) gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni alla data del 2 gennaio 1972, che siano forniti del titolo di studio prescritto per la cattedra richiesta;
- 3) gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie che alla data del 2 gennaio 1972 avessero prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria, artistica e professionale per almeno due anni con qualifica non inferiore a «buono»;
- 4) i vice rettori aggiunti dei Convitti nazionali;
- 5) le maestre istitutrici laureate di ruolo degli Educandati femminili.

Per l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi per l'ammissione ai concorsi dalla tabella B - colonna n. 4 - del D.M. 2 marzo 1972 che viene riprodotta in allegato al presente decreto con le integrazioni e modifiche di cui al D.M. 9 dicembre 1972 (allegato A).

Art. 3

Limitatamente alle classi di concorso che danno adito alle cattedre costituite dagli insegnamenti impartiti, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti gli insegnanti che, trovandosi in una delle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, risultino in servizio negli istituti professionali alla data del 2 marzo 1972 e siano forniti di titolo di abilitazione che, pur non risultando compreso nella colonna n. 4 della tabella B annessa al D.M. 2 marzo 1972, sia stato dichiarato valido ai fini dell'insegnamento negli istituti professionali o dalle tabelle di corrispondenza annesse alle ordinanze ministeriali emanate in applicazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282 per il conferimento degli incarichi negli istituti suddetti, o dai Consigli di Amministrazione degli istituti stessi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Gli insegnanti di cui al precedente comma devono comprovare il loro diritto alla inclusione in graduatoria, oltreché con i documenti indicati nel successivo art. 21 e nell'allegato D, anche con apposite dichiarazioni in carta legale, rilasciate dai Presidi degli istituti professionali dove hanno prestato servizio, attestanti che il

titolo di abilitazione posseduto era ritenuto valido per l'insegnamento negli istituti stessi. Le dichiarazioni, per gli anni precedenti il 1969-70, devono riportare anche gli estremi della delibera del Consiglio di Amministrazione che ritenne valido il titolo di abilitazione posseduto dall'aspirante.

Gli insegnanti di cui al presente articolo potranno, a seguito dell'immissione in ruolo, essere assegnati a svolgere l'insegnamento soltanto negli istituti professionali.

TITOLO II

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI - INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA DEGLI ISTITUTI STATALI D'ARTE - ASSISTENTI DEI LICEI ARTISTICI

Art. 4

Ai fini dell'immissione in ruolo del personale contemplato nei successivi articoli sono formate graduatorie nazionali permanenti per le classi di concorso determinate dalle tabelle C - insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, D - insegnanti d'arte applicata degli istituti d'arte, ed E - assistenti dei licei artistici, del D.M. 2 marzo 1972, che vengono riprodotte in allegato al presente decreto con le integrazioni e modifiche di cui al D.M. 9 dicembre 1972 (allegato B).

Tali graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli aspiranti che vi risulteranno iscritti solo dopo lo esaurimento delle analoghe graduatorie compilate per posti di corrispondente indirizzo o specializzazione ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 2 aprile 1968, n. 468, della legge 29 marzo 1965, n. 336 e della legge 28 marzo 1968, n. 359.

Art. 5

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al presente articolo, limitatamente alla tabella relativa alla categoria di appartenenza ed alla classe o alle classi di concorso per le quali siano in possesso di titolo di studio valido:

- a) gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e degli istituti professionali compresi quelli dipendenti dallo Stato degli istituti tecnici commerciali e per geometri;
- b) gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte;
- c) gli assistenti dei licei artistici.

Detto personale deve risultare in servizio con nomina a tempo indeterminato nei rispettivi istituti al 2 gennaio 1972, data dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e deve aver compiuto alla medesima data due anni di servizio nelle scuole statali con qualifica non inferiore a «buono».

Per l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti sono validi, in relazione a ciascuna tabella ed a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati nella colonna n. 3 delle tabelle C, D ed E del D.M. 2 marzo 1972, modificate e integrate dal D.M. 9 dicembre 1972, o limitatamente ai posti di cui alla tabella C, i titoli riconosciuti validi per la partecipazione ai normali concorsi, previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Art. 6

Possono parimenti chiedere l'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti di cui all'art. 5, anche se sprovvisti di titolo di studio valido, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti, in servizio al 2 gennaio 1972 rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbiano prestato servizio presso scuole statali per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a «buono» e che siano forniti, nei soli casi in cui ne sia previsto il rilascio, della dichiarazione di equipollenza dei titoli posseduti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

TITOLO III

INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO DIVERSA DA QUELLA ITALIANA

a) Scuole con lingua di insegnamento tedesco.

Art. 7

Per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesco sono formate, a cura del Provveditore agli Studi di Bolzano, graduatorie provinciali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalla tabella B del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, eccettuate le classi XL, LI, LII e LXXIX, alle quali corrispondono, per le scuole in lingua tedesca, rispettivamente le classi XCII, LVII, LVIII, LIX e LXXXII, ed eccettuate le classi XLI, XLIV, LIV, LV, LVI, LXXVIII e LXXXI che riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata in servizio rispettivamente negli istituti tecnici e professionali e negli istituti d'arte con lingua di insegnamento tedesco sono parimenti formate, a cura del Provveditore agli Studi di Bolzano, graduatorie provinciali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalle tabelle C e D del D.M. 2 marzo 1972, modificate ed integrate dal D.M. 9 dicembre 1972.

Art. 8

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al primo comma del precedente articolo, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli insegnanti di lingua materna tedesca che si trovino, quanto al servizio, in una delle condizioni indicate nell'articolo 2 - 1° comma - del presente decreto.

Il servizio deve risultare prestato in scuole statali con lingua di insegnamento tedesco.

Per le classi di concorso XLII (italiano), XLV (lingua e lettere italiane), LVII (materie letterarie), LVIII (materie letterarie e latino), LIX (materie letterarie, latino e greco), LXXXII (stenografia) e XCII (tedesco, latino, storia ed educazione civica e geografia) sono validi esclusivamente i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 13 novembre 1963, n. 2204 ed elencati, in corrispondenza di ogni classe, nella colonna n. 4 della tabella B del D.M. 2 marzo 1972; per le altre classi di concorso sono validi i titoli di abilitazione parimenti elencati in corrispondenza di ogni classe nella colonna n. 4 della predetta tabella B, purché conseguiti o negli esami di Stato indetti ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 13 novembre 1963, n. 2204, o anteriormente alla data del 15 giugno 1964, negli esami di Stato indetti ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, ovvero in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente al 1° agosto 1958, data della prima attuazione del citato regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972.

Gli insegnanti in servizio negli istituti professionali con lingua di insegnamento tedesco alla data del 2 marzo 1972 possono fruire delle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto qualora si trovino nelle condizioni ivi previste.

Art. 9

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al secondo comma del precedente articolo 7 gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali con lingua di insegnamento tedesco e gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte delle Valli ladine, in servizio con nomina a tempo indeterminato nei rispettivi istituti alla data del 2 gennaio 1972, che abbiano gli altri requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

b) Scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 10

Per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena di Gorizia e di Trieste sono formate, a cura del Provveditore agli Studi di Trieste, graduatorie regionali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalla tabella B del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, eccettuate le classi XL, LI, LII, LIII, alle quali corrispondono, per le scuole in lingua slovena, rispettivamente le classi LXXXVIII, LIV, LV e LVI, ed eccettuate le classi XLII, XLV, LVII, LVIII, LIX, LXXXII e XCII che riguardano le scuole con lingua di insegnamento tedesco.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti tecnici e professionali con lingua di insegnamento slovena di Gorizia e di Trieste sono parimenti formate, a cura del Provveditore agli Studi di Trieste, graduatorie regionali permanenti relative alle classi di concorso determinate dalla tabella C del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972.

Art. 11

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al primo comma del precedente articolo, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli insegnanti di lingua materna slovena che si trovino, quanto al servizio, in una delle condizioni indicate nell'articolo 2 - 1° comma - del presente decreto.

Il servizio deve risultare prestato in scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

Per le classi di concorso XLI (italiano), XLIV (lingua e lettere italiane), LIV (materie letterarie), LV (materie letterarie e latino), LVI (materie letterarie, latino e greco), e LXXVIII (sloveno, latino, storia ed educazione civica e geografia) sono validi esclusivamente i titoli di abilitazione didattica all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua slovena conseguiti nella sessione speciale indetta con Ordinanza ministeriale 12 dicembre 1970; per le altre classi di concorso sono validi i titoli di abilitazione elencati in corrispondenza di ogni classe nella colonna n. 4 della tabella B del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, tanto se conseguiti nella predetta sessione speciale quanto se conseguiti negli esami di Stato indetti ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, ovvero in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente al 1° agosto 1958, data della prima attuazione del citato Regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1957, numero 972.

Gli insegnanti in servizio negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena alla data del 2 marzo 1972 possono fruire delle disposizioni dell'art. 3 del presente decreto qualora si trovino nelle condizioni di servizio ivi previste.

Art. 12

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al secondo comma del precedente articolo 10 gli insegnanti tecnico-pratici in servizio con nomina a tempo indeterminato negli istituti tecnici e professionali con lingua di insegnamento slovena alla data del 2 gennaio 1972, che abbiano gli altri requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

c) Disposizioni comuni per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Art. 13

Ai fini dell'immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana è valido, oltre al servizio prestato dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, il servizio prestato dopo la data di rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se sia avvenuta o avvenga in data posteriore la dichiarazione di equipollenza di detto titolo da parte delle competenti autorità italiane ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 14

Le graduatorie provinciali e regionali di cui ai precedenti articoli potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli aspiranti che vi risulteranno iscritti dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali complete, in relazione a corrispondenti discipline e gruppi di discipline:

- a) per la scuola media e per le scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca ai sensi, rispettivamente, della legge 7 ottobre 1969, n. 748 e della legge 2 aprile 1968, n. 468;
- b) per la scuola media e per le scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena ai sensi del D.M. 31 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 12 maggio 1971.

TITOLO IV

INSEGNANTI E INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER CIECHI E PER SORDO-MUTI

Sono formate graduatorie nazionali permanenti per le cattedre di insegnamento della scuola media statale per ciechi e per le cattedre di insegnamento e per i posti di insegnante tecnico-pratico degli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato per ciechi.

Possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie ai fini dell'immissione in ruolo, purché forniti dei titoli di cui ai successivi commi:

- a) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano compiuto al 30 settembre 1972 due anni di servizio non di ruolo con qualifica non inferiore a «buono», dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi;
- b) gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi.

Gli aspiranti a cattedre di insegnamento devono risultare forniti di uno dei titoli di studio elencati nella colonna n. 2 della tabella A del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, in corrispondenza della classe di abilitazione relativa alle discipline per le quali chiedono l'inclusione in graduatoria; sono parimenti validi:

- a) per la scuola media i titoli di studio che secondo l'ordinamento precedente al suddetto D.M. 2 marzo 1972 erano richiesti, in relazione alle medesime discipline, per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per gli istituti professionali i titoli di studio ritenuti validi, in relazione alle medesime discipline, per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354 o ai sensi delle Ordinanze annuali emanate in esecuzione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli aspiranti a posti di attività pratiche speciali nella scuola media e a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato devono risultare forniti di un diploma di abilitazione o di maturità tecnica, o di un diploma di maturità professionale, o di un diploma di qualifica.

Oltre ai titoli di studio sopra indicati, gli aspiranti a cattedre di insegnamento della scuola media devono possedere il diploma di specializzazione per educatori dei minorati della vista conseguito a seguito dei corsi promossi dall'Istituto statale «Augusto Romagnoli» ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734; gli aspiranti a cattedre di insegnamento e a posti di insegnante tecnico-pratico degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato devono possedere il diploma di abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 e l'attestato conseguito nei corsi di formazione per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici promossi dagli istituti professionali per ciechi di Napoli e di Firenze ai sensi degli articoli 4 e 12 dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, n. 1399 e 1400; gli aspiranti a posti di attività pratiche speciali o il diploma di specializzazione dell'Istituto statale «Augusto Romagnoli» o uno dei diplomi e attestati prescritti per gli istituti professionali.

Art. 16

Sono formate graduatorie nazionali permanenti per le cattedre di insegnamento e per i posti di insegnante tecnico-pratico dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie, ai fini dell'immissione in ruolo, gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano compiuto al 30 settembre 1972 due anni di servizio con qualifica non inferiore a «buono», dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria per alunni sordomuti.

Tali insegnanti devono altresì possedere: 1) il titolo di studio valido per la cattedra o per il posto richiesto. Sono validi per le cattedre di insegnamento i titoli elencati nella colonna n. 2 della tabella A del D.M. 2 marzo 1972, modifi-

(Continua a pag. 3)

Disposizioni ufficiali

(Continua da pag. 2)

cata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, in corrispondenza della classe di abilitazione relativa alle discipline cui la cattedra si riferisce, nonché i titoli che erano richiesti, in relazione alle medesime discipline, per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972; sono parimenti validi i titoli ritenuti tali per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354 o ai sensi delle Ordinanze annuali emanate in esecuzione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Sono validi per i posti di insegnante tecnico-pratico i diplomi di abilitazione o di maturità professionale e i diplomi di qualifica;

2) il diploma di specializzazione ottenuto nei corsi di formazione tecnico-didattica organizzati dall'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Antonio Magarotto » per sordomuti ai sensi dell'art. 3 - lett. f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.

Art. 17

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 devono documentare il titolo di studio e i servizi didattici con le modalità indicate nell'allegato D annesso al presente decreto. In luogo dell'abilitazione indicata al n. 1 del predetto allegato D devono comprovare il possesso della specializzazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, rispettivamente, per minorati della vista e per minorati dell'udito, con apposito certificato rilasciato in carta legale dall'Istituto presso il quale la specializzazione è stata conseguita. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto o del giudizio complessivo riportato a conclusione del corso.

Art. 18

Le graduatorie nazionali permanenti per le cattedre della scuola media dell'obbligo per sordomuti, previste dall'art. 15 - ultimo comma - della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, saranno formate dopo che si sarà provveduto all'istituzione della scuola media statale per sordomuti.

Al momento in cui si verificheranno le condizioni obiettive per la formazione di tali graduatorie, saranno impartite disposizioni per la presentazione delle domande di inclusione da parte di coloro che ne avranno titolo.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E DOCUMENTAZIONE

Art. 19

Il servizio didattico prescritto dai precedenti articoli ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti deve risultare prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 20

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti ai fini dell'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età previsto per la ammissione ai concorsi ordinari.

Tutti gli aspiranti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande devono possedere, oltre ai titoli professionali, culturali e didattici indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - 2) buona condotta;
 - 3) godimento dei diritti politici;
 - 4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'ammissione in ruolo.
- 1) i non vedenti possono essere ammessi, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946, solo per le classi di concorso XIX (discipline giuridiche ed economiche), XXIX e XXX (educazione musicale) XLIII e XLVI (lingue e letterature straniere), XL, LI, LII e LIII (materie letterarie), LXXVI e LXXVII (scienze umane e storia), oltreché per le cattedre delle scuole secondarie per ciechi di cui all'art. 25 del presente decreto.

Non possono aspirare all'inclusione nelle graduatorie:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 - e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare della esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5 della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;
 - f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, n. 4 e 5, del Regio Decreto 13 settembre 1940, n. 1469;
 - g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.
- Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti

dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

Art. 21

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti devono presentare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti per le scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca e nelle graduatorie regionali permanenti per le scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena devono presentare domanda, rispettivamente, al Provveditorato agli Studi di Bolzano e al Provveditorato agli Studi di Trieste.

Nelle domande, da redigere in carta da bollo da L. 500 in conformità all'unito modello (allegato C), gli aspiranti devono dichiarare, a pena di nullità delle domande stesse:

- a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubile, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);
- b) il titolo di abilitazione posseduto, i servizi prestati nelle scuole statali e le relative qualifiche; gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti di cui al titolo II dichiareranno, in luogo del titolo di abilitazione, il titolo di studio posseduto o gli estremi della dichiarazione di equipollenza;
- c) la tabella, la classe di concorso per la quale intendono partecipare e la relativa denominazione, seguendo le indicazioni delle tabelle B, C, D ed E del D.M. 2 marzo 1972, modificate e integrate dal D.M. 9 dicembre 1972;
- d) il preciso recapito, con l'impegno a comunicare qualsiasi cambiamento;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del comune di iscrizione, ovvero dei motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- h) le eventuali cause di destituzione, dispensa o decadenza da altri impieghi presso la pubblica amministrazione e le sanzioni disciplinari eventualmente riportate in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole statali;
- i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- j) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dalla competente autorità scolastica (capo di istituto, direttore didattico, rettore del Convitto nazionale, direttore dell'educando femminile) dell'istituto o scuola dove l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato D che fa parte integrante del presente decreto, nonché le schede di elencazione e di valutazione dei titoli e la scheda meccanografica che saranno tempestivamente messe in distribuzione e che devono essere compilate da ciascun aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione.

Coloro che in base ai titoli posseduti abbiano diritto all'inclusione in più di una graduatoria permanente devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei modi di cui al citato allegato D ed unendo a ciascuna delle altre soltanto la scheda di valutazione dei titoli ed il certificato della diversa abilitazione prescritta.

Art. 22

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono essere presentate alla competente autorità nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

La tempestività è attestata dal timbro di arrivo al Ministero o, per gli aspiranti di cui al titolo III, dal timbro di arrivo ai Provveditorati agli Studi di Bolzano e di Trieste. Si considerano, peraltro, prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero essere inviati oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate. Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica anziché in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autentiche dalle competenti autorità, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le copie di documenti e titoli non autentiche dalla competente autorità non saranno prese in considerazione; le copie autentiche ma non munite di bollo saranno restituite all'aspirante per la regolarizzazione fiscale, da effettuare entro un termine di quindici giorni dal relativo av-

viso.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre Amministrazioni o a qualsiasi Ufficio dell'Amministrazione pubblica istruzione.

TITOLO VI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Art. 23

Gli insegnanti di cui al titolo I e agli articoli 8 e 11 del titolo III saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso della Tabella B del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tale fine saranno computati:

- a) il voto dell'abilitazione riportato in centesimi, ovvero la migliore votazione eventualmente conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre relativo a classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti nella colonna n. 2 della tabella B del D.M. 2 marzo 1972. A coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 con esonero dalle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;
- b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di sei ore settimanali. Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna n. 4 della tabella A del D.M. 2 marzo 1972, modificata e integrata dal D.M. 9 dicembre 1972, per la classe di abilitazione che dà accesso alla classe di concorso e che come tale è indicata nella colonna n. 3 della tabella B del medesimo decreto. Relativamente alle scuole secondarie e artistiche con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e alle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia si considerano prestati in cattedra corrispondente i soli servizi resi nelle scuole delle rispettive minoranze alloglotte;
- c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopra indicate, in diverso tipo di insegnamento presso scuole secondarie o di istruzione artistica; il medesimo punteggio spetta per ogni anno di servizio prestato nella scuola elementare dopo il compimento del 24° anno di età, per ogni anno di servizio prestato nei corsi popolari di tipo C dopo il compimento del 22° anno di età e per ogni anno di servizio di ruolo nella carriera direttiva dei Convitti nazionali e nella carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali; il medesimo punteggio, infine, spetta per i servizi di cui all'articolo unico - lettera A sub b), c), d), e), f), g) - della legge 31 ottobre 1965, n. 1328 che ha modificato la tabella di valutazione dei titoli annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132;
- d) punti uno per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o parificate di istruzione secondaria e artistica e per il servizio di ruolo nella carriera direttiva dei Convitti nazionali e nella carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari statali.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Ai fini della riserva di posti prevista dall'art. 7 - V comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà indicata, a fianco ai nominativi degli aventi diritto, la condizione di insegnante incaricato in servizio, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, negli istituti professionali, negli istituti di arte e nei licei artistici; saranno, inoltre, debitamente contraddistinti i nominativi dei docenti che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, possono essere assegnati a svolgere l'insegnamento soltanto negli istituti professionali.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data dell'avviso.

con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e alle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia si considerano prestati in posto corrispondente i soli servizi resi nelle scuole delle rispettive minoranze alloglotte;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio in diverso posto di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata o di assistente e per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in qualsiasi tipo di insegnamento teorico presso scuole elementari, secondarie o di istruzione artistica, alle condizioni stabilite nel secondo comma - lettera c) - del precedente articolo 23;

d) i punteggi per le qualifiche stabiliti nel secondo comma - lettera d) - del precedente articolo 23.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Ai fini della riserva di posti prevista dall'art. 7 - 9° comma - della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 sarà indicata, a fianco ai nominativi degli aventi diritto, la condizione di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente in servizio, alla data di entrata in vigore, della legge suddetta, rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici.

Art. 25

Gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici di cui al titolo IV saranno inclusi nelle graduatorie relative alle cattedre ed ai posti della scuola media e degli istituti professionali per ciechi e dell'istituto professionale per sordomuti nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tale fine saranno computati:

- a) il voto, riportato in centesimi, dell'abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28 del Regio Decreto 29 agosto 1941, n. 1449, o all'attestato dei corsi di formazione di cui agli articoli 4 e 12 del D.P.P.R. 1° giugno 1970, n. 1399 e n. 1400, o del diploma di specializzazione di cui all'art. 3 - lett. f) - del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996. Il diploma di specializzazione dell'Istituto « Augusto Romagnoli » comporta l'attribuzione di punti 100 se conseguito col giudizio complessivo di « ottimo »; punti 80 se conseguito col giudizio complessivo di « distinto »; punti 70 se conseguito col giudizio complessivo di « buono »;
- b) i punteggi stabiliti nei precedenti articoli 23 e 24 per i servizi prestati in cattedra corrispondente e in diverso tipo di insegnamento; si considerano prestati in cattedra corrispondente i soli servizi prestati nella scuola media per ciechi, negli istituti professionali per ciechi e nell'istituto professionale per sordomuti rispettivamente ai fini dell'inclusione nelle graduatorie relative alla scuola media per ciechi, agli istituti professionali per ciechi e all'istituto professionale per sordomuti;
- c) i punteggi parimenti stabiliti nei precedenti articoli 23 e 24 per le qualifiche.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

decreto ministeriale... (3) e di trovarsi, quanto al servizio, nella seguente condizione... (4).

Dichiara inoltre: di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di... (5); di aver riportato le seguenti condanne penali... (6);

di essere incorso nella destituzione, decadenza o dispensa da altri impieghi presso la pubblica amministrazione per le seguenti cause... e di aver riportato, quale insegnante presso scuole statali, le seguenti sanzioni disciplinari... (6); di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione... (7); di essere in possesso del seguente titolo di studio... conseguito presso... (8).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda A.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente:..., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta.

Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (9).

Data... Firma... (1)
Autentica di firma... (10)

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubile, il nome, ed il cognome del coniuge.

(2) « provinciale » per gli aspiranti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca; « regionale » per le scuole con lingua di insegnamento slovena.

(3) Indicare con esattezza l'abilitazione e gli estremi del decreto, ovvero, per chi intenda avvalersi della migliore votazione riportata in un concorso a cattedre, la tabella di concorso e gli estremi del decreto con cui il concorso è stato bandito. Gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti indicheranno, in luogo dell'abilitazione, il titolo di studio posseduto.

(4) Indicare, anzitutto, la propria posizione (insegnante non di ruolo; insegnante di ruolo di scuole secondarie; insegnante elementare o insegnante tecnico-pratico di ruolo; vice rettore aggiunto dei Convitti nazionali; maestra istituttrice di ruolo degli Educandati femminili statali; insegnante tecnico pratico, insegnante di arte applicata, assistente in servizio con incarico a tempo indeterminato), specificando poi gli anni di servizio in scuole statali e le relative qualifiche. Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano prestato servizio presso scuole di istruzione secondaria ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620 indicheranno sia la loro qualità di insegnanti elementari, sia la natura del servizio effettivamente prestato.

(5) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) E' opportuno che la dichiarazione sia resa, anche se negativa.

(7) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(8) Indicare l'università o l'istituto.

(9) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato, nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(10) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale lo aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i vice rettori aggiunti e per le maestre istituttrici di ruolo la firma può essere autenticata rispettivamente dal Rettore del Convitto Nazionale e dalla Direttrice dell'Educando femminile statale.

Allegato D

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE E DEI TITOLI VALUTABILI

Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli secondo le norme del presente decreto, gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autentiche, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto, (non il relativo diploma) ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per la abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che fossero sprovvisti del certificato di abilitazione, o di quello attestante la votazione conseguita in concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 500 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria. Tale domanda, redatta in conformità dell'allegato D-bis e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, va inviata nello stesso plico con cui viene inviata la domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti; di essa deve essere fatta esplicita menzione nella scheda di elencazione dei documenti.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Si avverte che non saranno presi in considerazione certificati o richieste di certificati attestanti l'esito di concorsi per titoli o dei concorsi, a posti di ruolo spe-

(Continua a pag. 4)

ASSISTENZA CLIMATICA ENAM

Si comunica che i termini di scadenza per le domande di ammissione alle Case di soggiorno ENAM, già fissati per il 28 febbraio, sono prorogati al 20 marzo 1973.

Disposizioni ufficiali

(Continua da pag. 3)

ciale transitorio, o l'inclusione nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 27 ottobre 1964, n. 1105, 16 febbraio 1965, n. 98, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e 2 aprile 1968 n. 468.

Gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte e gli assistenti dei licei artistici devono presentare un certificato, completo di votazione, del titolo di studio posseduto; se abbiano ottenuto la dichiarazione di equipollenza ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 devono presentare un'attestazione in carta da bollo di detta dichiarazione di equipollenza, rilasciata dalla competente autorità;

2) il certificato del titolo di studio, rilasciato dalla competente Università o istituto di istruzione secondaria e contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalmente riconosciute sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, nonché gli altri servizi didattici prestati fino al 1970/71, ultimo anno scolastico utile e valutabile, che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del presente decreto. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dell'insegnamento (e non della relativa retribuzione), con le eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame e — per il servizio prestato nelle scuole statali e parificate — la relativa qualifica; ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattata di scuole parificate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purché contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con l'indicazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo delle scuole secondarie e gli insegnanti elementari di ruolo documenteranno il proprio servizio mediante certificati rilasciati su carta da bollo rispettivamente dal Capo d'Istituto e dall'ispettore scolastico.

I vice rettori aggiunti dei Convitti nazionali e le maestre istitutrici di ruolo degli Educandati femminili statali devono presentare, oltre ai certificati di eventuali servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio, copia aggiornata dello stato di servizio rilasciato su carta da bollo dal Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale — Divisione V.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse;

4) gli insegnanti, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti per i quali sia prescritta, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie, la permanenza in servizio al 2

gennaio 1972 o al 2 marzo 1972 devono comprovare tale condizione con certificato rilasciato in carta legale dal competente capo d'istituto, attestante la natura giuridica del servizio prestato alle date suddette.

Allegato D-bis

(MODELLO DI DOMANDA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE O DI VOTAZIONE DI ESAME).

AL MINISTERO DELLA P.I.
Ufficio Concorsi scuole medie
Divisione IV - ROMA

Con la presente istanza (1) che invia in unico plico insieme a quella di inclusione nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, il sottoscritto... nato a... il... chiede che sia allegato d'ufficio al suo fascicolo personale presso l'ufficio speciale per la assunzione in ruolo di idonei e abilitati un certificato attestante (2)...

Unisce una marca da bollo di L. 500 e la ricevuta del versamento di L. 10.000 a favore dell'Opera universitaria. (3) e si dichiara pronto a fornire qualsiasi ulteriore documento o notizia necessari per il rilascio del certificato.

Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente indirizzo...

Data...

Firma...

N.B. - Dopo aver compilato la presente domanda l'aspirante anoterà sulla scheda di elencazione dei titoli, accanto alla indicazione dei certificati richiesti che i certificati stessi sono « da allegare d'ufficio ».

(1) Per ogni abilitazione o esito di concorso va presentata una separata domanda.

(2) Indicare l'abilitazione o l'esito del concorso, precisando, nel primo caso, la classe di abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la sessione di esame e la sede in cui furono sostenute le prove; nel secondo caso la tabella di concorso e il decreto ministeriale con cui il concorso stesso fu indetto.

(3) Il versamento a favore dell'Opera universitaria deve essere effettuato solo se l'aspirante richieda per la prima volta il certificato di abilitazione, o abbia conseguito il titolo successivamente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

e i documenti necessari per l'erogazione dell'acconto di cui si tratta e li trasmettono al competente Provveditore agli Studi.

2) Il Provveditore agli Studi disporrà il pagamento con i fondi che in corrispondenza del fabbisogno gli anticiperanno, su sua richiesta, gli istituti tecnici esistenti nella provincia (solo in caso eccezionale saranno dal Ministero indicati istituti di altra provincia).

3) Il Ministero indicherà ai singoli Provveditori fra qualche giorno gli istituti che per disponibilità finanziaria potranno provvedere alla erogazione, senza che ciò comporti presso le banche tesoriere « scoperatura » di cassa e quindi onere di interessi passivi. Intanto le scuole e gli istituti interessati si affrettino ad inviare ai Provveditori gli elenchi e documenti di cui sopra.

4) Si fa riserva di indicare tempi e modalità per la restituzione delle somme agli istituti tecnici che le somme stesse avranno anticipate.

IL MINISTRO
SCALFARO

PERSONALE NON DOCENTE

Espansione scolastica

Circolare n. 49 del 21 febbraio '73

Come è noto, in favore del personale non insegnante statale delle scuole medie e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica si è venuti nella determinazione di concedere un compenso speciale per il secondo semestre dell'anno 1972 nelle misure indicate — al lordo e al netto — nell'unita tabella A), in corrispondenza di carriere e parametri.

Nell'attesa della formale approvazione dell'occorrente variazione di bilancio (Atto n. 629 Senato della Repubblica), per venire incontro alle varie istanze presentate, si consente l'anticipazione di un acconto in misura corrispondente alla metà di quella prevista per l'intero semestre (v. annessa tabella B). L'acconto può essere erogato in favore di tutto il personale non insegnante statale. Nei casi di assenza dal servizio, il compenso è proporzionalmente ridotto, nel periodo di assenza, non si computa, tuttavia, il congedo ordinario del quale il dipendente abbia eventualmente fruito nel semestre preso in considerazione.

Per la corrisposizione dell'acconto si impartiscono le seguenti disposizioni.

ISTITUTI AD AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, da inviare al Ministero per conoscenza, ogni istituto ad amministrazione autonoma disporrà i pagamenti (che, si ripete, sono dovuti soltanto al personale non insegnante a carico dello Stato) utilizzando all'uopo la disponibilità di bilancio, anche mediante congrui storni, se ed in quanto occorra. Nella deliberazione si farà espressa riserva di reintegrazione delle somme anticipate, ad avvenuto accreditamento dei fondi conseguenti all'approvazione della ricordata variazione di bilancio.

ISTITUTI AD AMMINISTRAZIONE ERARIALE

1) Le scuole medie, i licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali e le scuole magistrali che abbiano alle dipendenze personale non insegnante a carico dello Stato compileranno gli elenchi

Compensi speciali in favore del personale non ins. 2° semestre 1972

TABELLA A

	Compenso lordo	Perc. riten. erariali	Importo ritenute	Differenza	Bollo	Compenso netto
Carriera di concetto						
Segretari e censori	370	11,875%	10.119	75.100	40	75.060
da 297	85.219					
a 160	84.834	11,475%	9.734	75.100	40	75.060
Carriera esecutiva						
applicati e magazzinieri	245	11,475%	8.853	68.300	35	68.265
a 163	77.153					
da 143	72.717	6,075%	4.417	68.300	35	68.265
a 140						
Carriera ausiliaria						
Aiutanti tecnici, bidelli e cuochi	178	11,475%	7.715	59.520	30	59.490
a 165	67.235					
da 143	63.369	6,075%	3.849	59.520	30	59.490
a 133						
da 128						
a 115						
a 100	62.129	4, 20%	2.609	59.520	30	59.490

Acconto sui compensi speciali in favore del personale non ins. 2° semestre '72

TABELLA B

	Compenso lordo	Perc. riten. erariali	Importo ritenute	Differenza	Bollo	Compenso netto
Carriera di concetto						
segretari e censori	370	11,875%	5.060	37.550	20	37.530
da 297	42.610					
a 160	42.417	11,475%	4.367	37.550	20	37.530
Carriera esecutiva						
applicati e magazzinieri	245	11,475%	4.426	34.150	15	34.135
a 163	38.576					
da 143	36.358	6,075%	2.208	34.150	15	34.135
a 140						
Carriera ausiliaria						
aiutanti tecnici, bidelli, cuochi, ecc.	178	11,475%	3.857	29.760	15	29.745
a 165	33.617					
da 143	31.684	6,075%	1.924	29.760	15	29.745
a 133						
da 128						
a 100	31.065	4, 20%	1.305	29.760	15	29.745

Copertura dei posti delle attività parascolastiche

Ordinanza n. 43 del 22 febbraio '73

Per l'anno scolastico 1973/74 vengono confermate, sostanzialmente, le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze ministeriali n. 127 dell'8 aprile 1971 (prot. n. 2020/6) e n. 166 del 22 maggio 1972 (prot. n. 3617/19) — lettere A e B — concernenti la copertura dei posti in oggetto, con le integrazioni che seguono.

E' da considerare che alla data del 30 settembre 1973 verranno a cessare le assegnazioni quinquennali conferite, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, con decorrenza 10 ottobre 1968. Analogamente dicesi per le assegnazioni conferite ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1213 con pari decorrenza per servizio presso i Patronati scolastici e loro Consorzi nelle province facenti parte delle Regioni a statuto speciale. Per quanto concerne invece i Patronati e loro Consorzi nelle province facenti parte delle Regioni a statuto ordinario, è stata autorizzata la proroga fino a contraria disposizione, previo consenso degli insegnanti interessati, con circolare telegrafica n. 1011 del 12 febbraio 1973 indirizzata dal Ministero per l'esecuzione solo ai Provveditori agli studi delle province facenti parte delle Regioni a statuto ordinario.

Premesso quanto nel precedente capoverso e tenuto conto altresì, di quanto disposto dall'art. 6 della citata legge n. 1213, si comunica:

1) gli insegnanti elementari in assegnazione quinquennale dal 10 ottobre 1968, i quali non abbiano presentato la domanda di assegnazione della sede ai sensi dell'art. 6, 4° comma, della legge n. 1213 e nei termini stabiliti dall'art. 12 della Ordinanza ministeriale n. 345 del 14 dicembre 1972, (prot. 8325/30) concernente il movimento magistrale per l'anno scolastico 1973/74, qualora intendano essere confermati, nell'assegnazione in atto per il successivo quinquennio, debbono avanzare domanda nel termine indicato nella lett. c) del paragrafo relativo agli adempimenti e scadenze;

2) gli insegnanti elementari di cui al precedente n. 1, i quali non richiedano l'assegnazione della sede nei termini stabiliti dall'art. 12 della citata O.M. n. 345 del 14 dicembre 1972 e non intendano, d'altra parte, richiedere la conferma per il successivo quinquennio nell'assegnazione in atto, ma aspirino ad una diversa assegnazione quinquennale con decorrenza 10 ottobre 1973, debbono presentare la relativa domanda secondo quanto è detto appresso nel paragrafo relativo agli adempimenti. La presentazione della domanda, peraltro, comporta la rinuncia alla conferma dell'assegnazione in atto.

ADEMPIMENTI E SCADENZE

a) Il testo della presente ordinanza sarà pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi sotto la data del 28 febbraio 1973 e immediatamente rimesso agli ispettori scolastici e alle direzioni didattiche per l'affissione ai rispettivi albi;

b) l'elenco delle sedi disponibili distinto per tipo di assegnazione quinquennale, sarà pubblicato — ad integrazione del testo della presente ordinanza — all'albo del Provveditorato agli studi sotto la data del 12 marzo 1973 e dei pari immediatamente rimesso agli ispettori scolastici e alle direzioni didattiche per l'affissione ai rispettivi albi;

c) le domande di conferma degli insegnanti di cui al precedente n. 1 dovranno pervenire ai Provveditori agli studi entro il termine perentorio del 18 aprile 1973;

d) le nuove domande di assegnazione quinquennale, comprese quelle degli insegnanti di cui al precedente n. 2, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30 aprile 1973 e le rispettive graduatorie dovranno essere pubblicate all'albo entro il 15 giugno 1973.

Tenuto conto che la presentazione della domanda di nuova assegnazione quinquennale, da parte degli insegnanti di cui al precedente n. 2, comporta necessariamente la rinuncia alla conferma dell'assegnazione in atto, ne discende che entro il termine del 30 aprile 1973, fissato nella precedente lettera d), potrà risultare una ulteriore disponibilità di posti da conferire con assegnazione quinquennale. Conseguentemente, sarà pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi, sotto la data del 15 maggio 1973, un elenco suppletivo dei posti disponibili, notificandolo immediatamente agli ispettori scolastici e alle direzioni didattiche per l'affissione ai rispettivi albi.

Le nuove domande di assegnazione quinquennale, per i posti di cui all'elenco suppletivo, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 12 giugno 1973 e le rispettive graduatorie dovranno essere pubblicate all'albo entro il 30 giugno 1973.

Gli insegnanti elementari, di cui al precedente n. 2, i quali non ottengano una nuova assegnazione quinquennale saranno assegnati, per l'anno scolastico 1973/74, a sede provvisoria prima del relativo movimento delle assegnazioni provvisorie, salvo restando che a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 agli stessi spetterà di richiedere l'assegnazione della sede ai sensi dell'art. 6, 4° comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Torna utile far presente che anche nei confronti degli insegnanti che saranno confermati per il nuovo quinquennio, 1° ottobre 1973-30 settembre 1978 continuerà a trovare applicazione il disposto di cui all'art. 6, 6° comma, relativo alla cessazione dalla assegnazione prima dello spirare del nuovo quinquennio.

Le domande di spostamento di sede dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30 aprile 1973.

Le domande previste dalla presente Ordinanza saranno presentate dagli insegnanti interessati in carta semplice.

Entro il 30 settembre 1973, i Provveditori agli studi comunicheranno al Ministero (Direzione Generale Istruzione Elementare - Div. II) il numero dei posti, distinti per tipo di attività, coperti per effetto delle assegnazioni disposte ai sensi della presente Ordinanza e quello dei posti che, dopo tali assegnazioni, siano rimasti ancora scoperti.

Si prega di assicurare ricezione della presente.

IL MINISTRO
SCALFARO

Ex combattenti Profughi

Anche a seguito dell'interessamento del SINAIE-CISNAL, il Ministero della Pubblica Istruzione ha sciolto finalmente la riserva, contenuta nella circolare n. 326 dell'11-11-1971, nei confronti dei profughi da zone del territorio nazionale, che hanno pertanto diritto all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 336/1970. Pubblichiamo qui di seguito la circolare ministeriale che scioglie la riserva.

Circolare n. 50 del 22 febbraio '73

OGGETTO: Legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati - Profughi »

A scioglimento della riserva fatta al punto B) della circolare n. 326 dell'11 novembre 1971 si comunica che, a seguito di precisazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i benefici di cui alla legge 336 del 1970 si applicano anche ai profughi indicati ai punti 3° e 4° dell'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e cioè ai profughi da territori esteri e ai profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

IL MINISTRO: Scalfaro

Aggiunta di famiglia

Trascriviamo qui di seguito un parere «ufficiale» sull'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per i genitori a carico, entrambi titolari di pensioni minime dell'INPS.

In ordine al quesito formulato con la nota a riferimento, si comunica che, ai sensi dell'art. 2 della legge 6-2-1963, n. 44, a decorrere dal 1-7-1962, le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui non superino i limiti fissati dall'art. 2 — 1° comma — della legge 12-8-1962, n. 1338, della legge 21-7-1965, n. 903, della legge 30-4-1969, n. 153, e del D.P.R. 30-6-1972, n. 267, non debbono più considerarsi fra le «risorse economiche» dei genitori e del coniuge del personale femminile, ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni.

La Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che le menzionate pensioni minime I.N.P.S. non vanno considerate sia per quanto riguarda il loro importo mensile, sia per la corrispondente tredicesima mensilità; e, «nel caso in cui siano maggiorate di un decimo per ogni persona a carico del pensionato, esse non perdono, per tale circostanza, la caratteristica di influenza ai fini della valutazione delle risorse del soggetto, in quanto tale maggiorazione costituisce un beneficio aggiuntivo avulso dalla disciplina per la determinazione dell'importo base».

Gli importi netti mensili delle pensioni minime dell'I.N.P.S., fissati dalla legge 30-4-1969, n. 153 in L. 23.000 per i titolari di età inferiore a 65 anni ed in L. 25.000 per i titolari di oltre sessantacinque anni, a decorrere dal 1-1-1969, aumentati, dal 1-1-1971, per effetto della «perequazione automatica delle pensioni» di cui all'art. 19 della stessa legge, rispettivamente a Lire 24.100 e L. 28.000; sono stati elevati, a decorrere dal 1-7-1972, a L. 30.000 ed a L. 32.000 in applicazione del D.P.R. 30-6-1972, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (straord.) n. 168 del 1-7-1972.

Per quanto sopra premesso, la scrivente è del parere che ai docenti interessati competano le quote di aggiunta di famiglia per i genitori a carico, entrambi titolari di pensioni minime dell'I.N.P.S., purché dalla documentazione, all'uopo prodotta, risulti chiaramente che dette pensioni derivano da contribuzione obbligatoria.

Ordinanza incarichi e supplenze

(1973 - 1974)

L.O.M. — della quale abbiamo dato notizia nel numero scorso — non è stata ancora pubblicata (al momento di andare in macchina). Il testo che riproduciamo tiene conto delle variazioni proposte nella riunione sindacale svolta, come è noto, al Ministero dal 7 al 12 febbraio. Potrà, ovviamente, subire ancora modificazioni per volontà del Ministro. E per tali motivi abbiamo omissa la pubblicazione delle tabelle di valutazione dei titoli e delle deroghe, e la indicazione di alcuni termini di scadenza.

ORDINANZA MINISTERIALE

Sistemazioni, trasferimenti e nomine degli insegnanti non di ruolo negli Istituti e nelle Scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1973-74.

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276;
Veduta la legge 19 marzo 1955, n. 160;
Veduta la legge 30 dicembre 1960, n. 1727;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduta la legge 27 dicembre 1963, n. 1878;
Veduta la legge 13 giugno 1969, n. 282;
Veduto il decreto legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Veduto il decreto legge 19 giugno 1970, n. 368 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 575;
Veduta la legge 19 ottobre 1970, numero 821;
Veduta la legge 19 ottobre 1970, numero 832;
Veduta la legge 6 dicembre 1971, numero 1174;
Veduto il decreto legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1972, n. 625;

TITOLO I SISTEMAZIONI

Art. 1
Sistemazioni e completamento d'orario. Hanno diritto alla sistemazione gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, ivi compresi quelli degli Istituti professionali e quelli delle Scuole medie annesse ai Conservatori di musica ed agli Istituti d'arte e quelli degli Istituti e Scuole annesse agli Educatandi femminili, i quali abbiano prodotto il posto per cause a loro non imputabili (1). Gli incaricati che non fruiscono del trattamento di cattedra, anche per effetto di contrazione del numero delle ore, hanno diritto al completamento d'orario, o — a scelta degli interessati — ad una nuova sistemazione. Gli incaricati in servizio in più di una scuola possono chiedere il raggruppamento delle ore in una delle scuole dove prestano servizio. Tale raggruppamento è disposto, ultimate le operazioni di sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione.

La sistemazione ed il completamento d'orario devono essere disposti anche d'ufficio, nell'ambito della stessa provincia, nei confronti degli insegnanti non licenziabili totalmente o parzialmente utilizzabili, a norma dell'art. 2, quarto comma, del D.L. 19 giugno 1970, n. 366.

Tali operazioni possono essere disposte anche in mancanza di domande per tutti gli insegnanti per i quali gli interessati sono in possesso di abilitazione o titolo di studio valido ai sensi delle tabelle annesse al D.M. 2 marzo 1972 e 9 dicembre 1972. A tal fine essi sono inclusi, anche d'ufficio, in tutte le relative graduatorie permanenti.

I completamenti d'orario devono essere disposti tenendo conto dell'ordine di graduatoria, anche indipendentemente dalle preferenze espresse dagli interessati, nell'ambito della stessa scuola od istituto, ove ne esista la possibilità. La mancata accettazione di tale completamento d'orario comporta la perdita del diritto al completamento stesso in altra scuola.

Il completamento d'orario è altresì obbligatorio nei casi in cui l'insegnamento si sviluppi nell'ambito della cattedra, in classi successive a quella o a quelle occupate nell'anno scolastico 1972-1973 e per gli insegnanti che prestano servizio in una o più classi che concorrono con altre classi alla formazione di cattedre-orario ai sensi dell'articolo 1 del più volte citato decreto legge n. 366.

Le operazioni di sistemazione e completamento d'orario procedono contemporaneamente, sulla base dell'ordine delle graduatorie permanenti aggiornate a norma dei successivi commi 9° e 10°, salva la precedenza degli insegnanti stabili e, subordinatamente, di coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale (2) (3). Gli insegnanti incaricati con nomine a tempo indeterminato in base a titoli di studio di abilitazione non previsti dalle tabelle annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modif. con D.M. 9 dicembre 1972 conservano il diritto a mantenere l'incarico ricoperto e a continuare ad essere iscritti nella graduatoria permanente relativa a tale incarico ai soli effetti della possibilità della sistemazione e del completamento d'orario nell'ambito dell'insegnamento impartito; conservano inoltre il diritto all'iscrizione nelle altre graduatorie permanenti se sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto, per l'iscrizione nelle graduatorie dei nuovi aspiranti ad incarichi in base alle tabelle annesse ai citati decreti ministeriali.

Per la sistemazione ed il completamento d'orario degli incaricati abilitati sono disponibili anche i posti occupati da incaricati non abilitati (ivi compresi gli insegnanti elementari di ruolo non

abilitati che abbiano ottenuto l'assegnazione a cattedre o posti di scuola media a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni e gli insegnanti non abilitati in servizio nelle Scuole medie annesse ai Conservatori di musica, agli Istituti d'arte e agli Educatandi femminili) fatta eccezione per i posti occupati da insegnanti non abilitati degli Istituti professionali, nei cui confronti la nomina conferita per l'anno scolastico 1968-69 è stata trasformata in incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 14, 5° comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Per l'educazione fisica, ai fini della sistemazione e del completamento d'orario degli incaricati abilitati e degli incaricati non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione, sono disponibili anche i posti occupati dagli incaricati sforniti di titolo di studio di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 832. Inoltre a norma dell'art. 6 del decreto legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1972, n. 625, per le operazioni di sistemazione degli insegnanti incaricati in possesso di abilitazione alla data del 1° novembre 1972 sono disponibili i posti occupati dagli insegnanti incaricati in servizio alla stessa data come non abilitati (anche se successivamente abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento). A tale fine gli insegnanti incaricati che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 1° novembre 1972 saranno inclusi nell'ordine derivante in base al punteggio loro spettante nella graduatoria permanente degli abilitati e contrassegnati dalla dizione "nuovo abilitato" (4).

Gli insegnanti che abbiano conseguito un nuovo incarico dopo il 15 ottobre 1972 (e per ciò stesso con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico 1972-73), a norma dell'art. 6, 3° comma, del citato D.L. 6 settembre 1972, n. 504, saranno considerati perdenti il posto e saranno sistemati al termine delle operazioni di trasferimento rispettivamente degli abilitati e dei non abilitati come previsto dal successivo articolo 29. Essi saranno contrassegnati nella graduatoria permanente con la dizione "sede provvisoria".

Ai fini della sistemazione o del completamento d'orario gli insegnanti incaricati possono presentare al Provveditore agli Studi della provincia in cui prestano servizio nell'anno scolastico 1972-73, entro il 1973, domanda in carta semplice, corredata — oltre che dalla scheda allegata n. 2 — di tante schede conformi all'allegato mod. n. 4, quante sono le graduatorie in base alle quali chiedono la sistemazione. Alla domanda potranno essere allegati documenti in carta legale relativi ai titoli non esistenti agli atti del Provveditorato agli Studi. In mancanza di domanda la posizione degli interessati nelle graduatorie permanenti sarà determinata dalla valutazione dei titoli in possesso dell'ufficio sulla base della tabella annessa alla presente ordinanza. A tal fine i presidi degli Istituti professionali, le direttrici degli Educatandi femminili, i direttori delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica ed agli Istituti d'arte invieranno entro il termine sopra indicato al Provveditore agli Studi i fascicoli personali degli insegnanti incaricati che non risultino già inclusi nelle graduatorie permanenti della provincia per l'anno scolastico 1972-73.

Gli insegnanti incaricati forniti di abilitazione hanno facoltà di chiedere la sistemazione ed il completamento d'orario per ciascun insegnamento per il quale siano abilitati (5) (6) (7); gli insegnanti incaricati non abilitati hanno la medesima facoltà per ciascun insegnamento per il quale siano in possesso di titolo di studio valido a norma delle vigenti disposizioni.

Gli insegnanti incaricati abilitati che non possono ottenere la sistemazione per insegnamenti per cui sono in possesso di abilitazione, sono sistemati anche in posti per cui sono in possesso di titolo di studio valido, dopo le nuove nomine degli aspiranti abilitati, a parità con gli incaricati non abilitati aventi diritto alla sistemazione.

Gli insegnanti incaricati non licenziabili ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modifiche nella legge 26 luglio 1970, n. 571 (8) in caso di perdita del posto o di contrazione delle ore d'insegnamento, qualora non possano essere sistemati a norma delle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia, fermo restando il rapporto a tempo indeterminato, e sono utilizzati nell'insegnamento o nel doposcuola ovvero in attività integrative della scuola per un numero di ore pari a quello del precedente anno scolastico ed in relazione a tale numero di ore sono retribuiti.

Il presente articolo si applica, ai soli fini della sistemazione nella scuola media, anche agli insegnanti elementari di ruolo in servizio nella scuola media a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, fermi restando il limite di cui al 6° comma del successivo art. 10 e la non applicabilità nei loro confronti delle norme sulla non licenziabilità di cui all'art. 2

del citato decreto legge n. 366.

Le norme del presente e del successivo articolo si applicano, inoltre, agli insegnanti tecnico pratici. Per detti insegnanti la sistemazione può avvenire in posti per i quali gli stessi siano in possesso del prescritto titolo di studio. Sono, altresì, valide le corrispondenti declaratorie di equipollenza rilasciate a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Si applica il disposto del comma 5° del presente articolo.

Alla sistemazione, al completamento d'orario ed alla nuova sistemazione di cui al presente articolo hanno diritto anche gli insegnanti incaricati di educazione fisica, sforniti di titolo di studio, che abbiano ottenuto tale incarico ai sensi della legge 19 ottobre 1970, n. 832. Nei riguardi del detto personale, le operazioni suindicate si effettuano in base all'ordine di graduatoria risultante dalla durata del servizio scolastico effettivamente prestato (9), dopo i trasferimenti e le nuove nomine degli insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle classi di aggiornamento e nelle classi differenziali o sperimentali di scuola media, in possesso questi ultimi di uno dei titoli di cui all'ultimo comma del successivo articolo 19, in caso di perdita del posto, hanno diritto, a richiesta, alla sistemazione rispettivamente in classi di aggiornamento o sperimentali con precedenza rispetto agli altri aspiranti alla sistemazione inclusi nella medesima graduatoria provinciale degli abilitati o dei non abilitati.

Il Provveditore agli studi disporrà le conseguenti modifiche al provvedimento di nomina.

(1) Qualora in un istituto o scuola, comprese le sezioni staccate e le scuole coordinate degli Istituti professionali, debbono perdere il posto uno o più insegnanti incaricati, in servizio per la medesima disciplina, perdono il posto fra essi prima i non abilitati e, successivamente, gli abilitati. Nell'ambito di ciascuna delle due categorie perdono il posto gli insegnanti con minore punteggio nelle graduatorie permanenti, salva restando la precedenza in favore degli insegnanti stabili e, subordinatamente, nell'ordine coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale e di coloro che hanno conseguito l'abilitazione anteriormente al 1° novembre 1972.

Per gli Istituti professionali la precedenza a favore di tali ultime categorie di abilitati non si applica nei confronti degli incaricati che pur avendo conseguito l'abilitazione successivamente al 1° novembre 1972, siano stati a suo tempo nominati a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 14, 5° comma della legge 13 giugno 1969, n. 282; inoltre gli incaricati che hanno beneficiato della predetta norma e che non abbiano conseguito l'abilitazione per l'insegnamento tenuto, procedono ai soli fini della conservazione del posto ed indipendentemente dalla posizione occupata nelle predette graduatorie, gli insegnanti non abilitati con nomina a tempo indeterminato, nonché gli insegnanti abilitati nominati a tempo indeterminato successivamente all'anno scolastico 1968-1969.

Qualora le sezioni staccate o le scuole coordinate siano trasformate in scuole autonome gli insegnanti incaricati che in esse prestano servizio non sono considerati — per tale sola circostanza — perdenti posto. E' tuttavia consentito agli incaricati che per effetto delle disposizioni contenute nella presente nota,

Incarichi e supplenze istruzione artistica

L'8 febbraio 1973 presso lo Ispettorato Istruzione Artistica del Ministero della Pubblica Istruzione hanno avuto inizio le riunioni sindacali per la predisposizione dell'ordinanza per gli incarichi e supplenze per l'Istruzione artistica per l'anno scolastico 1973/74.

Alle riunioni partecipano tutte le organizzazioni sindacali di categoria dell'Istruzione Artistica. Per il SISME-CISNAL partecipa l'architetto prof. Spartaco Biagiotti.

I lavori proseguono tuttora e si prevede che termineranno entro i primi giorni di marzo.

LIBRI DI TESTO

Circolare telegrafica del 24 febbraio 1973

Gabinetto numero 16378/115/SC punto per scelta ed adozione libri testo anno scolastico 1973-74 virgola disposesi che Scuole e Istituti istruzione secondaria ed artistica attendenti ai disposizioni impartite con circolari ministeriali numero 39 del 3 febbraio 1970 e numero 34 del 28 gennaio 1971 punto Deliberazioni collegi professori su proposte relative ciascuna materia saranno adottate non prima del 10 maggio 1973 e non dopo giorno 20 stesso mese 1973.

debbano essere utilizzati nell'ambito dello stesso Istituto in sede diversa da quella in cui prestano servizio nel c.a. scolastico, di chiedere al Capo d'Istituto di essere segnalati al Provveditorato agli Studi ai fini della sistemazione.

(2) Gli incaricati a tempo indeterminato, ivi compresi quelli degli Istituti professionali e quelli delle Scuole Medie annesse ai Conservatori di musica; ed agli istituti d'arte e quelli degli istituti e scuole annesse agli Educatandi femminili, che abbiano fatto domanda di sistemazione o completamento di orario per cattedre o posti relativi a graduatorie nelle quali non risultino inclusi, sono inseriti, ai fini della sistemazione e del completamento di orario, nelle stesse graduatorie col punteggio loro spettante per effetto della valutazione dei titoli sulla base della tabella annessa alla presente ordinanza. E' ammesso il riferimento ai documenti esistenti presso il provveditorato agli studi destinatario della domanda.

Gli insegnanti in servizio presso gli Istituti professionali o presso le scuole medie annesse agli Istituti d'istruzione artistica o presso gli Istituti o scuole annesse agli Educatandi femminili che non abbiano presso il Provveditorato destinatario della domanda la documentazione di cui alla predetta tabella alleggeranno alla domanda copia fotostatica dei titoli, ai fini della attribuzione dei punteggi relativi.

(3) Si applica il disposto del 1° comma del successivo art. 28.

(4) Tale norma non si applica agli insegnanti degli Istituti professionali contemplati dal precedente sesto comma del presente articolo. I "nuovi abilitati" documenteranno il possesso dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della nota n. 4 del successivo art. 9.

(5) Gli ex incaricati triennali in base all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963 n. 354 sono collocati, limitatamente all'insegnamento oggetto della nomina triennale.

(6) E' ammessa la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 9 nota (1).

(7) Gli insegnanti incaricati non abilitati, aspiranti alla sistemazione per insegnamenti per cui sono in possesso di abilitazione, hanno diritto di essere sistemati al momento della perdita effettiva del posto (totale o parziale) e per le cattedre ed i posti in quel momento disponibili.

(8) Le norme di cui al 1° e 2° comma dell'art. 2 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, si applicano anche agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato (ivi compresi gli insegnanti di materie tecniche e gli insegnanti tecnico pratici) nominati successivamente all'anno scolastico 1969-70.

(9) Il servizio va valutato, ovviamente solo per la graduatoria di educazione fisica, a norma delle lettere a) e c) del capo II dell'annessa tabella con esclusione della valutazione della qualifica conseguita. Per tale disciplina, essendo disponibili per gli aspiranti non abilitati forniti di titolo di studio valido per la ammissione all'esame di abilitazione anche i posti occupati dagli incaricati sforniti di detto titolo (v. art. 4, 3° comma), l'ordine delle operazioni è quello precisato dall'art. 29 della presente ordinanza e relativa nota.

Art. 2

Sistemazione in altre provincie

Il Provveditore agli Studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore d'insegnamento eventualmente disponibili a seguito dell'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori agli studi per essere affisso all'albo e al Ministero (Gabinetto).

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto, i quali non abbiano potuto ottenere la sistemazione a norma del precedente articolo, hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque provincie, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditorato agli studi della provincia nella quale erano in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie. Le nomine saranno disposte secondo l'ordine di graduatoria e applicando i criteri di cui al titolo III della presente ordinanza.

Le domande di cui al comma precedente dovranno essere presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli elenchi dei posti disponibili di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO II

TRASFERIMENTI

Art. 3

Trasferimenti e passaggi

Gli insegnanti incaricati, ivi compresi quelli degli istituti professionali e quelli delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli Istituti d'arte e quelli degli istituti e scuole annesse agli Educatandi femminili, che aspirano al trasferimento nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia debbono farne domanda in carta semplice al competente provveditorato agli studi, per il tramite del Capo di istituto, entro il 1973. La domanda, compilata secondo l'allegato mod. 5, deve essere corredata di tante schede conformi all'allegato mod. 5-bis quante sono le sedi (1) richieste, che non

possono essere in numero superiore a dieci, nonché della relativa documentazione. In ciascuna scheda debbono essere riportate, nello stesso ordine di preferenza, tutte le sedi o scuole alle quali l'interessato desidera essere trasferito, indicando per ogni Scuola l'intitolazione e l'indirizzo (2).

I trasferimenti in sezioni staccate o in Scuole coordinate vengono disposti soltanto se l'aspirante ne abbia fatta esplicita richiesta. Tali sezioni staccate vengono considerate, ai soli fini dei trasferimenti, come Scuole autonome.

Analogamente i trasferimenti per posti con orario non corrispondente a quello che dà luogo al trattamento di cattedra o per i posti comprendenti ore di insegnamento nel doposcuola o nei corsi serali vengono disposti solo se l'interessato ne fa esplicita richiesta nella scheda (3).

Il trasferimento può essere chiesto per una sola provincia, che può coincidere con quella ove l'interessato presta servizio. Il trasferimento, inoltre, può essere chiesto solo per lo stesso tipo di scuola o istituto e per lo stesso insegnamento per cui l'aspirante presta servizio oppure per insegnamenti compresi nella medesima classe di concorso o per i quali sia ammesso il passaggio secondo le norme vigenti per il personale di ruolo.

Le domande sono trasmesse dal capo d'istituto al competente Provveditorato agli Studi entro il 1973, accompagnate da un elenco nominativo.

Nel caso in cui il trasferimento sia chiesto per provincia diversa da quella ove l'aspirante presta servizio, una copia dell'elenco va trasmessa per conoscenza al Provveditorato agli Studi alla cui circoscrizione appartiene la Scuola di servizio.

I capi d'istituto integrano le istanze degli interessati con l'indicazione delle qualifiche relative al servizio non di ruolo prestato nella stessa scuola negli anni scolastici dal 1967-68 al 1971-72. Per gli anni di servizio prestati presso altre scuole l'onere della documentazione delle qualifiche spetta agli interessati.

I capi d'istituto avranno cura di dichiarare, in rapporto alla voce "deroghe" contenuta nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523, in calce alle domande, le punizioni disciplinari eventualmente inflitte agli interessati.

Per i trasferimenti degli incaricati abilitati sono disponibili anche i posti occupati da incaricati non abilitati (ivi compresi gli insegnanti elementari di ruolo non abilitati che abbiano ottenuto l'assegnazione a cattedre o posti di scuola media a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni e gli insegnanti non abilitati delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica ed agli Istituti d'arte nonché quelli degli istituti e scuole annesse agli Educatandi femminili), fatta eccezione per i posti occupati da insegnanti non abilitati degli istituti professionali nei cui confronti la nomina conferita per l'anno scolastico 1968-69 è stata trasformata in incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 14, 5° comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Per l'educazione fisica, ai fini dei trasferimenti degli incaricati abilitati e degli incaricati non abilitati, sono disponibili anche i posti occupati dagli incaricati sforniti di titolo di studio di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 832. Inoltre, a norma dell'art. 6 del D.L. 6 settembre 1972, n. 504 CONVERTITO con modificazioni nella legge 10 novembre 1972, n. 625, per le operazioni di trasferimento degli insegnanti incaricati in possesso di abilitazione alla data del 1° novembre 1972 sono disponibili i posti occupati dagli insegnanti incaricati in servizio alla stessa data come non abilitati (anche se successivamente abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento) (4).

Sono altresì disponibili ai fini dei trasferimenti, rispettivamente degli incaricati abilitati e dei non abilitati, i posti occupati dagli insegnanti abilitati e non abilitati che abbiano conseguito un nuovo incarico dopo il 15 ottobre (e perciò stesso con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico 1972-73) a norma dell'art. 6 del più volte citato D.L. n. 504.

I trasferimenti in istituti o scuole della stessa sede di servizio sono disposti con precedenza sugli altri.

Dei trasferimenti interprovinciali disposti il Provveditorato agli Studi dà contemporaneamente notizia agli interessati e al Provveditore agli Studi della provincia di provenienza il quale provvede immediatamente alla trasmissione del relativo fascicolo.

Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari di ruolo assegnati alla scuola media ai sensi della citata legge n. 585 e successive modificazioni, entro i limiti — per quanto riguarda i trasferimenti interprovinciali — di cui al 6° comma del successivo art. 10.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282 in base alla documentazione che gli interessati hanno prodotto, tenuto conto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523, riprodotti nella scheda di cui all'allegato mod. 5-bis (5).

I trasferimenti degli insegnanti incaricati di educazione fisica sforniti di titolo di studio, che abbiano ottenuto tale incarico ai sensi della legge 19 ottobre 1970, n. 832, si effettuano in base all'ordine di graduatoria risultante dalla durata del servizio scolastico effettivamente prestato, dopo le nuove nomine degli insegnanti di educazione fisica abilitati.

(Continua a pag. 6)

(Continua da pag. 5)

liti e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione.

Le domande di rinuncia al trasferimento richiesto sono prese in considerazione soltanto se pervengono al Provveditore agli Studi destinatario della domanda di trasferimento prima che il medesimo sia stato formalmente disposto. I provvedimenti di trasferimento non possono essere accettati con riserva; l'eventuale rinuncia al trasferimento già disposto comporta la decadenza dall'incarico ricoperto (6).

I provvedimenti di trasferimento sono pubblicati all'albo del Provveditorato agli Studi con l'indicazione analitica dei punteggi assegnati.

Dalla data della pubblicazione che dovrà essere espressamente indicata, decorrono i termini per le eventuali impugnative.

(1) Per sede si intende il Comune.

(2) Per quanto riguarda gli istituti professionali gli spostamenti nell'ambito dello stesso istituto sono disposti a richiesta degli interessati, dai presidi secondo le norme dell'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

(3) Per l'insegnante trasferito il trattamento economico è, in ogni caso, corrispondente al numero delle ore cui il trasferimento stesso si riferisce.

(4) Si richiama il disposto della nota (4) art. 1.

(5) E' ammesso il riferimento ai documenti esistenti presso il Provveditorato agli Studi destinatario della domanda di trasferimento.

(6) Poiché il diritto al trasferimento è connesso alla sussistenza dell'incarico per la stessa disciplina, l'insegnante che accetti una nuova nomina per insegnamenti diversi da quello tenuto, perde automaticamente il diritto ad ottenere il richiesto trasferimento.

TITOLO III

NUOVE NOMINE

A TEMPO INDETERMINATO

Art. 4

Cattedre a posti conferibili

Sono conferiti per incarico a tempo indeterminato dal Provveditore agli Studi le cattedre ed i posti ad esse corrispondenti tenuto conto del disposto dell'art. 1 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, le ore per lo studio sussidiario nei doposcuola di scuola media, nonché quelli costituiti da raggruppamenti di ore comunque disponibili nella provincia. Per gli aspiranti forniti della prescritta abilitazione all'insegnamento sono disponibili anche i posti occupati da incaricati non abilitati (ivi compresi gli insegnanti elementari di ruolo non abilitati che abbiano ottenuto l'assegnazione a cattedre e posti di scuola media a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni) (1).

Per l'educazione fisica, ai fini della nomina degli aspiranti forniti della prescritta abilitazione all'insegnamento e degli aspiranti non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione, sono disponibili anche i posti occupati dagli incaricati sforniti di titolo di studio di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 832.

Sono parimenti conferiti dal Provveditore agli Studi le cattedre, i posti e le ore che, dopo l'inizio dell'anno scolastico, si rendano comunque disponibili fino al termine dell'anno scolastico stesso (2).

Gli incarichi d'insegnamento negli istituti professionali di Stato sono disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 354, e dall'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Il personale insegnante che ha prestato servizio, nell'intero anno scolastico 1972-73, in una scuola legalmente riconosciuta, la cui attività venga a cessare in dipendenza della istituzione di corrispondente scuola statale, ha, limitatamente a tale scuola, qualora ne faccia richiesta, la precedenza nel conferimento degli incarichi sempreché sia fornito del prescritto titolo di abilitazione ed abbia prodotto la relativa domanda d'incarico entro i termini previsti dalla presente ordinanza.

Esaurita la graduatoria degli aspiranti abilitati hanno diritto alla precedenza nella nomina, sempre limitatamente alla scuola predetta, gli insegnanti non abilitati che durante l'anno scolastico 1972-73, abbiano prestato servizio presso la stessa scuola, sempreché siano in possesso del titolo di studio (laurea o diploma) necessario per partecipare, a norma delle disposizioni in vigore, all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento richiesto.

(1) Non sono disponibili, a norma dell'art. 4 del D.L. 6 settembre 1972, n. 504, per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati, le cattedre occupate dagli insegnanti comandati ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(2) Tra i posti conferibili non sono compresi quelli occupati da vice presidi esonerati dall'insegnamento, da insegnanti esonerati dal servizio per motivi sindacali o per mandato amministrativo. Tali posti sono conferibili unicamente per supplenze temporanee.

Art. 5

Segnalazione delle cattedre, dei posti e delle ore disponibili (1)

Entro il 15 luglio 1973 i capi d'istituto devono notificare al Provveditore agli Studi, anche ai fini delle operazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 le cattedre, i posti e le ore, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola saranno e per ogni causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico 1973-74.

I capi d'istituto devono comunque segnalare immediatamente (ai fini previsti dal 1° comma dell'art. 4) tutte le cattedre, i posti e le ore che si rendano successivamente disponibili. Gli elenchi devono separatamente specificare

le cattedre, i posti corrispondenti a cattedre, i posti di insegnamento tecnico pratico e le altre ore d'insegnamento, tenuto conto del disposto dell'art. 1 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366. Saranno indicati a parte i posti occupati da incaricati non abilitati, da incaricati che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 10 novembre 1972 e da incaricati nominati dopo il 15 ottobre 1972 (e perciò stesso con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico 1972-73) contrassegnandoli rispettivamente con le dizioni "non abilitato", "nuovo abilitato" "sede provvisoria".

Analoghe notificazioni deve essere fatta al Provveditore agli Studi dalla direttrice degli Educatrici femminili per gli istituti e scuole annesse, dai direttori dei Conservatori di musica e dai direttori degli istituti di istruzione artistica per i posti disponibili nelle scuole medie annesse ai fini delle sistemazioni, dei completamenti di orario e dei trasferimenti, fatta eccezione — per i Conservatori di musica e gli Istituti d'arte — per gli insegnamenti di educazione musicale, educazione artistica ed applicazioni tecniche.

I presidi di scuola media devono, specificando la materia, segnalare le ore di studio sussidiario nel doposcuola di cui si presume la disponibilità, tenendo conto anche delle richieste fatte dagli alunni all'atto dell'iscrizione alla scuola. I presidi devono inoltre indicare le ore di studio sussidiario che i professori di ruolo in soprannumero, eventualmente presenti nelle rispettive scuole siano tenuti a svolgere ai fini del completamento dell'orario d'obbligo nonché le ore che il restante personale di ruolo e non di ruolo, già in servizio nelle scuole medesime, si sia dichiarato disposto a svolgere.

Deve essere notificato al Provveditore agli Studi il numero delle classi sperimentali nonché quello delle prime e delle terze classi di aggiornamento di cui si prevede l'istituzione nel prossimo anno scolastico nonché delle seconde e terze classi sperimentali di aggiornamento, in prosecuzione, rispettivamente, delle prime e delle seconde classi pure in esperimento, funzionanti nell'anno scolastico 1972-73. I presidi indicheranno in quali di dette classi sono disposti a prestare servizio i professori di ruolo della scuola.

Nel segnalare le classi di aggiornamento, e sperimentali, si dovrà tenere presente che il doposcuola è obbligatorio in tali classi e che le ore relative allo studio sussidiario devono costituire per i docenti delle classi medesime integrazione dell'orario antimeridiano.

I presidi degli istituti professionali, nell'effettuare la segnalazione di cui al 1° comma (ai soli fini della sistemazione degli incaricati rimasti privi di posto, dei completamenti d'orario e dei trasferimenti) indicheranno i titoli validi per gli insegnamenti per i quali non esiste classe di concorso.

Ai fini del raggruppamento delle ore, le classi di liceo scientifico funzionanti presso il liceo classico e il liceo classico medesimo si considerano come un unico organismo scolastico.

Per gli istituti tecnici commerciali, le ore di geografia generale ed economica, di scienze naturali, di chimica e merceologia, che non concorrono a costituire cattedre o posti ad esse esattamente corrispondenti o cattedre-orario ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, debbono essere segnalate separatamente.

Copia conforme della segnalazione trasmessa al Provveditore deve essere immediatamente affissa all'albo della scuola con i relativi aggiornamenti e rimanervi esposta. Nella segnalazione deve essere indicata la data di effettiva disponibilità dei posti e delle ore. All'albo del Provveditorato devono essere immediatamente pubblicati gli elenchi di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti, ivi compresi i posti risultanti dagli sdoppiamenti di classe.

(1) I posti delle sezioni staccate o delle scuole coordinate degli istituti professionali si ritengono disponibili nelle province in cui le sezioni staccate e le scuole coordinate si trovano, e pertanto le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine per i posti in questione sono di competenza dei Provveditori agli Studi di tali province, fatta eccezione per le nuove nomine delle scuole coordinate dagli istituti professionali, le quali sono disposte dai Consigli di amministrazione degli istituti da cui le scuole coordinate medesime dipendono.

Art. 6

Formazione delle graduatorie

Per ciascun insegnamento o gruppo d'insegnamenti appartenenti ad una delle classi di concorso previste dalle tabelle B e C annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato con D.M. 9 dicembre 1972, vengono formate:

a) una graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento od agli insegnamenti contemplati nella graduatoria stessa ed iscritti all'albo: i titoli di abilitazione sono determinati in base alla tabella B (colonne 3 e 4) annessa al citato decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato con D.M. 9 dicembre 1972. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali per effetto di disposizioni speciali sia stata disposta l'iscrizione stessa;

b) un'agraduatoria degli aspiranti non abilitati che siano forniti di titolo di studio (laurea o diploma) valido, ai sensi della tabella A (colonna 2) annessa al citato decreto ministeriale 2 marzo 1972 modificato con D.M. 9 dicembre 1972.

Le graduatorie così formulate danno adito a tutti i corrispondenti insegnamenti elencati nella tabella A (colonna 4) al citato decreto ministeriale 2 marzo 1972 modificato con D.M. 9 dicembre 1972.

I titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli insegnanti tecnico-pratici sono quelli indicati dalla tabella C (colonna 3) annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 modificato con D.M. 9 dicembre 1972.

Per gli insegnamenti per i quali non è prevista una classe di concorso a cattedre e per quelli esistenti presso

le Scuole Medie per ciechi debbono essere compilate distinte graduatorie.

Art. 7

Particolari precisazioni in ordine ai titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati

Per l'insegnamento dell'agricoltura e computisteria rurale negli istituti magistrali sono valide l'abilitazione all'insegnamento di agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità zootecnico-casaria, colture irrigue negli istituti tecnici agrari e l'abilitazione all'insegnamento di scienze naturali, merceologia e agraria nelle scuole di magistero professionale per la donna.

Per l'insegnamento della stenografia sono valide anche le abilitazioni per uno dei quattro sistemi in uso nelle scuole; le nomine sono conferite tenendo conto dei sistemi adottati nelle singole scuole. Nella graduatoria saranno indicati a fianco di ciascun nominativo il sistema o i sistemi per i quali l'aspirante è abilitato.

Le abilitazioni all'insegnamento separatamente conseguite per discipline che si trovino anche raggruppate in una classe di concorso per la quale non si sia in possesso del titolo conseguito nel relativo esame di Stato, danno titolo all'inclusione nella graduatoria degli abilitati per tale classe di concorso, purché le singole abilitazioni riguardino insegnamenti di grado pari o superiore a quello cui si riferisce la graduatoria.

Le abilitazioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 468 sono valide per gli insegnamenti previsti dal comma medesimo.

Art. 8

Particolari precisazioni in ordine ai titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati

Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento dell'agricoltura e della computisteria rurale negli istituti magistrali sono inclusi i laureati in scienze agrarie, scienze forestali e scienze della produzione animale.

Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento della stenografia devono essere inclusi coloro che sono in possesso di uno dei titoli previsti alla tabella A (colonna 2) allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e di titoli professionali o di servizio. Le nomine sono conferite tenendo conto dei sistemi adottati nelle singole scuole.

Nelle graduatorie dei non abilitati relative all'insegnamento della dattilografia devono essere inclusi gli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio di scuola di secondo grado, previsti dalla sopraccitata tabella e di titoli professionali o di servizio.

Art. 9

Presentazione delle domande e delle schede da parte dei nuovi aspiranti

Coloro che aspirano per la prima volta ad un incarico a tempo indeterminato o chiedono un incarico per insegnamento diverso da quello tenuto e non compreso nella stessa classe di concorso debbono far pervenire domanda in carta legale al Provveditore agli Studi entro il 30 settembre 1973 indicando esattamente gli insegnamenti per cui hanno titolo ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 (1).

I cittadini italiani residenti all'estero sono esentati dalla osservanza delle vigenti norme sul bollo e debbono presentare entro la predetta data la loro domanda al Provveditorato agli Studi prescelto per il tramite dell'autorità consolare competente.

E' ammessa la presentazione di domande a un solo Provveditore agli Studi.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo; deve inoltre dichiarare se è in possesso della cittadinanza italiana (2), se è iscritto nelle liste elettorali e le eventuali condanne penali e sanzioni disciplinari riportate. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza. Per i dipendenti statali di ruolo e non di ruolo e per gli insegnanti che si trovino in servizio durante il corrente anno scolastico in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o istituto presso il quale prestano servizio.

I dipendenti di ruolo dello Stato e degli Enti morali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità agli effetti del 2° comma del successivo art. 28. Gli ex dipendenti dello Stato e di Enti pubblici che siano titolari di pensione (3), debbono dichiarare nella domanda tale qualità ed indicare il tipo e l'ammontare della pensione stessa. La domanda che manca di uno degli elementi di cui al precedente comma non è presa in considerazione.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

A) Per l'iscrizione nella graduatoria degli abilitati:

a) diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento (è consentita la presentazione di tali documenti in copia autentica o in copia fotografica autenticata) (4);

b) certificato di laurea o diploma oppure originale o copia autentica o copia fotostatica autenticata. Qualora dal documento non risulti la votazione conseguita nel relativo esame, potrà essere presentato un altro certificato che attesti tale votazione;

c) dichiarazione in carta libera di iscrizione all'albo professionale degli insegnanti medi con l'indicazione del Provveditorato agli Studi di iscrizione. Sono esonerati dalla presentazione di tale dichiarazione gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla nota (4); essi presenteranno il certificato d'iscrizione all'albo professionale entro i termini previsti dal successivo art. 33;

d) certificato di residenza in carta legale di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza;

e) scheda, che fa parte integrante della domanda, conforme a quella riprodotta nell'allegato 3 compilata a cura dell'interessato con l'indicazione delle preferenze in ordine agli insegnamenti e alle sedi, nonché scheda conforme all'allegato n. 2.

B) Per l'inclusione nella graduatoria dei non abilitati:

df) certificato di laurea o diploma,

oppure originale o copia autentica o copia fotostatica autenticata. Qualora dal documento non risulti la votazione conseguita nel relativo esame potrà essere presentato altro certificato che ne attesti la votazione;

g) certificato di residenza in carta legale in data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza;

h) scheda, che fa parte integrante della domanda, conforme a quella riprodotta dall'allegato n. 3, compilata a cura dell'interessato con l'indicazione delle preferenze in ordine agli insegnamenti e alle sedi, nonché scheda conforme all'allegato n. 2.

I suindicati documenti debbono essere presentati insieme alla domanda, a pena di nullità della domanda stessa. E' ammessa la regolarizzazione di documenti imperfetti nel termine stabilito dal Provveditore agli Studi.

Il servizio militare di cui al successivo art. 14 deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare.

Devono essere presentati insieme alla domanda, perché possano essere presi in considerazione, anche tutti gli altri documenti che valgano ad attestare i servizi scolastici eventualmente prestati e i titoli professionali e di cultura nonché gli altri titoli che siano valutabili ai sensi della tabella annessa alla presente ordinanza o che diano diritto a precedenza nella nomina ai sensi degli articoli 17 e 25. Gli insegnanti iscritti negli elenchi dei professori stabili e coloro che nell'anno scolastico 1968-69 abbiano insegnato con incarico triennale devono presentare, unitamente alla domanda rispettivamente un certificato di iscrizione in tali elenchi e un certificato attestante l'incarico triennale, rilasciati dal competente Provveditore agli Studi.

I certificati di servizio per gli anni scolastici dal 1962-63 al 1971-72 rilasciati da istituti statali o pareggiati devono recare in calce l'indicazione della qualifica relativa. Nei certificati di servizio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti deve essere indicato il decreto con il quale l'istituto oppure la classe, in cui il richiedente ha insegnato, ha ottenuto il riconoscimento e deve essere dichiarato se il servizio sia stato prestato senza demerito.

Questi ultimi certificati debbono essere in ogni caso vidimati dal competente Provveditore agli Studi.

Tutti i certificati di servizio debbono indicare la data di inizio e quella di cessazione dal servizio, le materie e l'orario d'insegnamento. Per coloro che abbiano ricoperto contemporaneamente insegnamenti diversi, le suddette indicazioni debbono essere distinte.

I certificati di servizio in istituti statali o pareggiati per l'anno scolastico in corso, con l'indicazione della natura in corso, (incarico o supplenza) e senza attribuzione della qualifica sono rilasciati dal 17 al 27 aprile 1973 e devono essere presentati in originale ai Provveditori agli Studi destinatari delle domande non oltre il 30 aprile 1973.

Da tali certificati — che vengono messi in considerazione ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali — deve risultare se l'insegnante presumibilmente presterà servizio fino al 30 settembre 1973. Il periodo di servizio successivo alla data di rilascio del certificato, da valutare presumibilmente ad eccezione del mese di concessione ordinario (agosto), si computa ai fini dell'attribuzione del punteggio previsti dall'annessa tabella. Detti certificati, inoltre, se riguardano professori supplenti, devono essere muniti con l'indicazione della quale risulti la presunta durata della supplenza (1).

Devono essere parimenti inviati in originale direttamente ai Provveditori agli Studi, entro il suindicato termine del 30 aprile 1973, i certificati relativi al servizio prestato nell'anno scolastico in corso presso istituti legalmente riconosciuti: tali certificati devono essere rilasciati nello stesso periodo dal 17 al 27 aprile 1973.

L'aspirante che abbia prestato servizio scolastico deve dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali provvedimenti di esclusione della nomina o di licenziamento per scarso rendimento adottati nei suoi riguardi nell'ultimo quinquennio, nonché le qualifiche di "insufficiente" riportate nell'ultimo decennio.

Gli ex combattenti della guerra 1940-45; della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperanti al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, raffinato con modificazioni della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242, devono produrre a seconda dell'arma o corpo di appartenenza ed a seconda dei casi, la dichiarazione interativa o notificazione in bollo da L. 500, di cui alla circolare n. 5000 del 10 gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028/60/0.d.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione rilasciata ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli insegnanti già sottufficiali o militari di truppa possono presentare in luogo delle certificazioni di cui ai tre precedenti commi il documento previsto dalla circolare del Ministero della Difesa n. 1615 del 6 ottobre 1964 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, Parte I, n. 44, del 20 ottobre 1964).

I reduci della deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Gli appartenenti a categorie aventi diritto a riserva a norma del successivo art. 17 documenteranno la loro qualifica mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro ai

sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le certificazioni che dovranno essere rilasciate da uno stesso ufficio in ordine a requisiti e circostanze riflettenti la stessa persona possono essere contenute in un unico documento.

E' ammesso il riferimento ai titoli in possesso del Provveditorato agli Studi destinatario della domanda ad eccezione dei documenti soggetti a scadenza.

(1) Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fe fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(2) Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

(3) Non possono presentare domanda di incarico gli impiegati dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

(4) Gli abilitati, che pur avendone fatto regolare richiesta non abbiano ancora ricevuto il certificato di abilitazione, produrranno una dichiarazione in carta semplice nella quale — sotto la propria responsabilità — indicheranno la classe o sottoclasse di esame per cui l'abilitazione è stata conseguita nonché il risultato dell'esame (per ogni abilitazione deve essere presentata una dichiarazione distinta).

L'abilitazione conseguita a conclusione dei corsi abilitanti speciali, previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà documentata con dichiarazione in carta semplice, nella quale l'interessato indicherà — sotto la propria responsabilità — la classe o sottoclasse di esame per cui l'abilitazione è stata conseguita nonché il risultato dell'esame. Coloro che alla data del 15 marzo 1973 non abbiano ancora sostenuto la prova orale, faranno, presente nella domanda tale loro posizione, riservandosi di inviare la dichiarazione predetta non oltre il quarto giorno dalla data in cui la prova è stata sostenuta; nel caso in cui l'esito del l'esame sia stato negativo ne dovrà parimenti essere data notizia, entro il termine suindicato, al Provveditore agli Studi, al quale l'interessato potrà contemporaneamente chiedere che la sua domanda sia presa in considerazione ai fini della inclusione nelle graduatorie corrispondenti dei non abilitati.

(5) I certificati di servizio per gli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle Amministrazioni provinciali debbono essere rilasciati dai presidi degli istituti ove i predetti prestano servizio, con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 10

Assegnazioni di insegnanti elementari di ruolo

Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, che abbiano compiuto o compiano entro il 30 settembre 1973 con esito favorevole il periodo di prova possono chiedere, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 585, 6 luglio 1964, n. 620 e 22 marzo 1967, n. 159, di essere assegnati a cattedre o posti che diano diritto a trattamento di cattedra disponibili nella scuola media. A tale fine debbono presentare domanda in carta legale al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità entro il 15 marzo 1973, indicando esattamente l'insegnamento per il quale hanno titolo ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8.

Gli insegnanti di cui al precedente comma possono fare domanda, entro il predetto termine, di inserimento in graduatorie di altra provincia oltre che in quelle del Provveditorato di titolarità, sempreché concorrano le condizioni previste dal 1° comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1964, n. 620. Tale domanda deve essere presentata per il tramite del Provveditorato agli Studi della provincia di titolarità, il quale, entro cinque giorni dalla presentazione, la trasmette al Provveditore cui è diretta, dopo aver accertato la conformità all'originale della documentazione presentata in copia.

Le domande devono essere viste dal direttore del circolo didattico cui l'aspirante appartiene e devono recare, a cura dello stesso direttore didattico, la dichiarazione che l'interessato fa parte del ruolo degli insegnanti elementari. Alle domande devono essere allegati i documenti indicati nelle lettere a), b) e c) del precedente art. 9 per gli abilitati, e nelle lettere f) e h) dello stesso art. 9 per i non abilitati.

Devono essere presentati unitamente alle domande, perché possano essere presi in considerazione, anche i documenti che valgano ad attestare i servizi scolastici prestati ed i titoli che siano valutabili ai sensi della tabella annessa alla presente ordinanza e che diano diritto a precedenza della nomina ai sensi dell'art. 25.

Il collocamento nelle graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati avviene secondo i criteri stabiliti dalla presente ordinanza per gli aspiranti ad incarichi e supplenze di insegnamento, valutando i titoli secondo la annessa tabella.

Gli insegnanti elementari di ruolo abilitati o laureati sono nominati a tempo indeterminato, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero risultante dalla differenza fra il contingente numerico di cui all'allegato n. 8 ed il numero delle cattedre e dei posti occupati, per effetto di nomine decorrenti dagli anni scolastici 1970-71, 1971-72 e 1972-73, da insegnanti elementari di ruolo abilitati e laureati, ferma restando la disponibilità dei posti occupati dagli insegnanti elementari laureati, per i docenti abilitati ivi compresi gli insegnanti elementari forniti di abilitazione.

E' applicabile il disposto dei commi 7° e 8° del precedente art. 1 e del comma 11° del precedente art. 3.

Al di là di tale concorrenza le assegnazioni degli insegnanti elementari di ruolo inclusi nelle graduatorie degli abilitati e dei non abilitati sono disposte nell'ordine dopo le nomine degli altri aspiranti inclusi nelle corrispondenti graduatorie.

Gli insegnanti elementari che abbiano prodotto domanda di inserimento in graduatorie di altra provincia oltre che

in quelle del Provveditorato di titolarità conservano — qualora ne abbiano fatto espressa riserva nella dichiarazione di accettazione della nomina — il diritto ad eventuali nomine nell'altra provincia, fermo restando il disposto di cui ai commi 6° e 7° del successivo art. 28. In mancanza di detta riserva e, comunque, in caso di nomine conferite dopo il 10 ottobre, il Provveditore agli Studi che ha conferito la nomina è tenuto a darne entro ventiquattro ore notizia al Provveditore agli Studi dell'altra provincia, il quale procede all'immediato deponimento dell'insegnante da tutte le graduatorie.

Gli insegnanti elementari in servizio, nel corrente anno scolastico, in cattedre o posti disponibili nella scuola media hanno facoltà di presentare, entro il 15 marzo, tramite il Provveditore agli Studi di titolarità, la domanda di cui al precedente 2° comma. L'eventuale nomina ad essi spettante verrà notificata con l'avvertenza che essa è subordinata all'opzione, entro cinque giorni, per la nomina stessa e alla conseguente rinuncia all'incarico ricoperto.

Art. 11
Modalità di presentazione della domanda e delle schede

La domanda di incarico di cui al precedente art. 9, contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti, deve essere presentata al Provveditore agli Studi della provincia di residenza, che è determinata in base al certificato di residenza previsto dal predetto art. 9.

Nel caso in cui la domanda sia indirizzata ad un Provveditore diverso da quello della provincia di residenza, quest'ultimo dopo averne presa nota, la trasmette immediatamente al Provveditore destinatario.

Alla domanda debbono essere allegate tante schede quante sono le graduatorie relative ad insegnamenti per cui l'aspirante abbia titolo. La domanda deve essere corredata della documentazione e dei titoli previsti dall'art. 9.

Le domande non presentate tramite il Provveditore agli studi della provincia di residenza non sono prese in considerazione.

Art. 12
Formazione delle graduatorie

Le graduatorie provinciali degli aspiranti alla nomina sono compilate dalla commissione prevista dall'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale provvede alla valutazione dei titoli e dei requisiti dei predetti aspiranti in base all'annessa tabella. Ai fini del parziale rinnovamento della commissione, secondo il disposto dall'art. 3 del D.L. 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1972, n. 623, le proposte dei rappresentanti dei sindacati devono pervenire al Provveditore agli Studi entro il termine che verrà stabilito da apposita circolare.

Nelle graduatorie degli abilitati a parità di punteggio precede chi ha conseguito l'abilitazione per esami (art. 7 della legge 15 dicembre 1975, n. 1440).

Art. 13
Valutazione dei titoli di servizio

Per gli anni scolastici antecedenti al 1954-55 la valutazione del servizio scolastico nella misura stabilita dalla lettera a) del capo II della tabella di valutazione dei titoli è attribuita a coloro che in tali anni hanno prestato servizio per lo stesso insegnamento nelle condizioni previste dall'art. 1, sub articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1887.

Per gli anni scolastici dal 1954-55 al 1969-70 la predetta valutazione del servizio scolastico, è attribuita a coloro che in ciascun anno scolastico hanno prestato servizio per lo stesso insegnamento, per almeno sette mesi. Il periodo di servizio relativo alle sessioni di esami interni, è computato per la durata di un mese per ciascuna delle sessioni stesse, sempreché vi sia effettiva partecipazione ad esse agli effetti delle lettere a) e c) del capo II dell'annessa tabella. E' valutato come servizio il periodo di tempo retribuito compreso tra il 1° ottobre e la data di effettiva assunzione del servizio per effetto di eventuali nomine conferite con ritardo.

Per gli anni scolastici 1970-71 e 1971-72, ai fini del computo dei sette mesi viene valutato anche il periodo estivo ad eccezione del mese di congedo ordinario (agosto).

Per la valutazione dell'anno scolastico in corso si rinvia al disposto di cui al 13° comma del precedente art. 9.

Il servizio prestato in qualità di insegnante tecnico-pratico è valutato a norma del presente articolo.

Per i docenti di educazione fisica diplomati dei corsi di cui all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932 e diplomati dei corsi normali degli istituti superiori di educazione fisica, già inclusi negli elenchi speciali di cui all'art. 31, 4° comma dell'O.M. 30 marzo 1961, ai quali è stata riconosciuta la qualifica di supplenti annuali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 2 aprile 1968, n. 497, è valutato il servizio prestato dall'anno scolastico 1966-67.

Art. 14
Valutazione del servizio militare e di altre attività

Il servizio militare per richiamo alle armi per adempimento degli obblighi di leva, ivi compreso il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033 e successive modificazioni, prestati senza che risulti demerito dopo il conseguimento del titolo di studio, che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica, senza limitazione per la valutazione del servizio e limitatamente all'ultimo decennio per la valutazione della qualifica.

Nella stessa maniera è valutata, ai suddetti fini, l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per i giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in Università straniere, ovvero dopo la laurea, come ricercatore retribuito, presso Università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio Nazionale

delle Ricerche o del Centro Nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini, i periodi d'insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari o all'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, può riprendere servizio d'insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

La valutazione di cui al 1° comma è attribuita anche a coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale per docenti di materie tecniche e a coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale per insegnanti tecnico-pratici, organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione; tale valutazione è subordinata alla presentazione del prescritto attestato ed è limitata alle graduatorie corrispondenti alle discipline che hanno formato oggetto del corso.

Il mandato politico, amministrativo o sindacale, che comporti l'esonerazione dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico d'insegnamento.

Art. 15
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie permanenti previste dal precedente art. 1 e quelle dei nuovi aspiranti sono pubblicate il 1° giugno 1973 con l'indicazione del punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio, nonché delle qualifiche preferenziali (articoli 17 e 25), della qualifica di insegnante stabile o di incaricato triennale e della data di nascita degli aspiranti e con l'annotazione, ove necessaria, di "nuovo abilitato" o di "sede provvisoria".

Dopo la decisione dei ricorsi alla Commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, il Provveditore agli Studi riconvoca la Commissione di cui all'art. 12 per le eventuali rettifiche e pubblica le graduatorie eventualmente modificate non più tardi del 1° luglio 1973.

Art. 16
Conferimento degli incarichi

Dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al 2° comma dell'art. 15 il Provveditore agli Studi, esauriti gli adempimenti di cui all'art. 7, n.1 e 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, conferisce gli incarichi in base alle proposte (1) formulate dalla Commissione di cui all'art. 12, con l'osservanza dell'ordine di graduatoria, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie degli abilitati.

Gli aspiranti che hanno conseguito la stabilità a norma delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale e che hanno documentato tale loro qualità, sono nominati con precedenza assoluta. La precedenza opera per tutte le graduatorie di abilitati nelle quali essi sono inclusi.

Sono poi nominati, secondo l'ordine di graduatoria, gli altri aspiranti abilitati e successivamente, esauriti gli adempimenti di cui all'art. 7, n. 4 e 5, della legge 13 giugno 1969, n. 282, gli aspiranti non abilitati. Nel procedere alle nomine previste dal precedente e dal presente comma devono essere applicate le riserve previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 17
Riserve di posti

Sui posti che risultano complessivamente disponibili nella provincia per ciascuna graduatoria, a norma della legge 2 aprile 1968, n. 492, il 15 per cento (le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità) è riservato alle categorie di personale sottoindicate e a quelle assimilate nelle misure accanto riportate:

- invaldi di guerra 25%
- invaldi civili di guerra e profughi 10%
- invaldi per servizio 15%
- invaldi per lavoro 15%
- orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e categorie equiparate 15%
- invaldi civili 15%
- sordomuti (1) 5%

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.

Gli interessati devono documentare il diritto alla riserva con certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro competente a norma delle vigenti disposizioni.

Il diritto di precedenza assoluta nella nomina a favore degli aspiranti che hanno conseguito la stabilità a norma delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente di coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, prevale sul diritto alle riserve dei posti.

Dalle singole aliquote di cui al primo comma sono detratti i posti conferiti, per diritto di graduatoria, ad aspiranti riservatari.

(1) Le proposte di nomina devono essere verbalizzate per ogni seduta.

Art. 18
Modalità di conferimento degli incarichi

Ad ogni aspirante che rientri tra quelli aventi diritto alla nomina per effetto di inclusione in una o più graduatorie è conferita, fra le possibili, la nomina più rispondente, nell'ordine, alle preferenze indicate nella scheda (1).

L'elenco delle preferenze ha valore indicativo e non preclude la facoltà di scegliere scuole o sedi diverse eventualmente disponibili all'atto della convocazione.

L'aspirante, cui sia stata conferita una nomina che dia luogo al trattamento di cattedra per una delle sedi per le quali è stata espressa la preferenza, è depennato, ai fini del conferimento delle nomine di competenza

del Provveditore agli Studi, delle graduatorie relative agli altri insegnamenti indicati come meno graditi rispetto a quelli cui la nomina si riferisce; il depennamento dalle altre graduatorie ha luogo anche nel caso in cui non siano state espresse preferenze. Sono comunque definitive le nomine conferite dopo la scadenza del termine previsto dal successivo art. 28, 6° comma.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano se è possibile il cumulo con altri insegnamenti.

I provveditori agli studi avranno cura di realizzare il completamento d'orario degli interessati anche con ore che si rendano successivamente disponibili, specialmente nei casi in cui l'insegnante assegnato compori un numero di ore settimanali di servizio notevolmente inferiore al limite che dà luogo al trattamento di cattedra.

(1) Le nomine in posti costituiti nel doposcuola e nei corsi serali sono conferite solo su esplicita richiesta.

Art. 19
Disposizioni particolari riguardanti la scuola media

All'insegnante di materie letterarie nelle classi di aggiornamento e nelle classi sperimentali di scuola media compete una sola classe, con l'obbligo del completamento d'orario fino a 16 ore settimanali nel doposcuola. Ai fini del trattamento di cattedra, l'insegnante è tenuto a rimanere a disposizione per altre due ore, per attività connesse all'insegnamento. Gli insegnanti delle restanti discipline nelle medesime classi possono essere esonerati dall'insegnamento in altre classi per un numero di ore pari a quello prestato nel doposcuola.

Coloro i quali abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1972-73 nelle classi differenziali o sperimentali con incarico a tempo indeterminato hanno titolo ad essere confermati, salvo motivato parere sfavorevole del preside sentito il consiglio di presidenza, nella medesima scuola per l'anno scolastico 1973-74, sempre a tempo indeterminato. A tal fine devono presentare istanza, al Provveditore agli Studi, corredata del parere favorevole del Preside, entro il 1° luglio 1973.

I posti occupati dagli insegnanti non abilitati di cui al precedente comma sono da considerarsi indisponibili ai fini della sistemazione, dei trasferimenti e delle nomine di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 16 nonché delle assegnazioni provvisorie, sempreché sia stata prodotta la domanda di conferma di cui al precedente comma e i posti medesimi non siano stati chiesti da insegnanti abilitati aventi titolo alla sistemazione o al trasferimento o da professori di ruolo aventi titolo alla assegnazione provvisoria in servizio nel corrente anno scolastico in classi differenziali o sperimentali ovvero in possesso di uno dei titoli di cui al comma seguente.

I nuovi incarichi nelle classi sperimentali sono conferiti, nell'ordine, a coloro che sono inclusi nelle graduatorie provinciali degli aspiranti abilitati e in quella degli aspiranti non abilitati. Nell'ambito delle rispettive graduatorie hanno diritto alla precedenza assoluta coloro che all'atto della presentazione della domanda di cui a precedente art. 5, abbiano documentato di aver seguito con profitto almeno uno dei corsi di aggiornamento culturale e didattico organizzati ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 1963, ovvero corsi di specializzazione per docenti che insegnino o che aspirino ad insegnare nelle classi differenziali di scuola media autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione ovvero di risultare in possesso di un titolo universitario di specializzazione in psicologia. Limitatamente all'insegnamento nelle classi per ipocustici hanno diritto ad analoga precedenza coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato al termine del corso di fisiopatologia dell'udito e del linguaggio del fanciullo organizzato dalle cliniche universitarie otorinolaringoiatriche o dell'abilitazione al Magistero dei sordomuti rilasciata dalla scuola di metodo annessa agli Istituti Statali per sordomuti, nonché coloro che siano forniti del diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Magarotto" di Roma (art. 15 legge 1074).

I nuovi incarichi nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti a coloro che in possesso dei titoli di studio prescritti abbiano conseguito il diploma a seguito della partecipazione ai corsi di specializzazione promossi dall'Istituto Statale "Augusto Romagnoli" ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1794; di non vedente dà diritto a precedenza assoluta. Gli insegnanti dell'Educazione Artistica e dell'Educazione Fisica sono riservati a personale vedente.

TITOLO IV
NOMINE DI COMPETENZA DEI CAPI DI ISTITUTO

Art. 20
Posti conferibili

I capi d'istituto conferiscono supplenze in sostituzione d'insegnanti temporaneamente assenti e ad aspiranti sforniti del titolo di studio prescritto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 4.

Sono altresì conferite dal capo di istituti, per supplenza, le nomine per posti rimasti eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi.

Art. 21
Domande di supplenza

Gli aspiranti a supplenze inclusi nelle graduatorie provinciali possono presentare domanda di supplenza — in carta libera — direttamente ai capi di istituto destinatari entro il 15 settembre 1973.

Non possono essere presentate domande di supplenza in provincia diversa da quella nella quale gli aspiranti risultano inclusi nelle graduatorie provinciali. Con una sola domanda possono essere richieste supplenze per più insegnamenti in uno stesso istituto. Le domande devono essere compilate secondo l'allegato mod. 7.

Gli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali possono presentare domanda di supplenza, in carta legale, al

capo di istituto, indicando esattamente l'insegnamento o gli insegnamenti cui aspirano.

Le domande devono essere prodotte ai capi di istituto non più tardi del 15 settembre 1973.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare il cognome, il nome, e il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo; debbono inoltre dichiarare se sono in possesso della cittadinanza italiana, se sono iscritti nelle liste elettorali, se hanno riportato condanne penali passate in giudicato o sanzioni disciplinari.

La firma in calce ad ogni domanda dell'aspirante non incluso in graduatoria provinciale deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali di ruolo o non di ruolo e per gli insegnanti che si trovino in servizio durante il corrente anno scolastico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che non siano inclusi in graduatorie provinciali, devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato di laurea o di diploma o copia autentica o fotografica autenticata, con l'indicazione della votazione con la quale la laurea o il diploma sono stati conseguiti;
 - b) scheda conforme a quella riprodotta nell'allegato n. 6 compilata dall'interessato.
- Saranno inoltre allegati alla domanda tutti gli altri documenti che valgono ad attestare i titoli valutabili a norma dell'annessa tabella nonché il diritto di precedenza previsto dal successivo art. 25.
- Gli aspiranti di cui al precedente 3° comma possono presentare domanda di supplenza per una sola provincia: ogni domanda deve contenere la completa elencazione delle altre domande di supplenza inviate ai capi di istituto insieme alla esplicita attestazione di aver presentato domanda in una sola provincia.
- Una sola domanda deve essere corredata della documentazione originale; le altre sono corredate delle copie, in carta libera, dei documenti allegati alla prima alla quale deve essere fatto preciso riferimento in ogni copia. In calce ad ogni copia l'interessato deve apporre una dichiarazione da lui firmata, attestante, sotto la propria responsabilità, che la copia è conforme all'originale. Con una sola domanda possono essere richieste supplenze per più insegnamenti in uno stesso istituto, ma debbono essere allegate tante schede quanti sono gli insegnamenti ai quali si aspira.
- Coloro che aspirano ad essere nominati anche in qualità di insegnanti per lo studio sussidiario nel doposcuola di scuola media devono farne esplicita richiesta nella domanda.

Art. 22
Graduatorie degli aspiranti a supplenze

Ricevute le domande, il preside compila, per ogni insegnamento impartito nell'istituto, le graduatorie degli aspiranti. In ogni graduatoria il capo di istituto include innanzi tutto coloro che sono compresi nella corrispondente graduatoria provinciale degli abilitati e successivamente coloro che sono compresi nella corrispondente graduatoria provinciale dei non abilitati; nell'ambito di ognuna delle due categorie previste dal presente comma — abilitati e non abilitati — l'ordine di inclusione è determinato dalla posizione occupata nella graduatoria provinciale.

Di seguito alle indicate graduatorie il preside compila prima per gli abilitati e poi per i non abilitati — le graduatorie degli aspiranti di cui al 3° comma dell'art. 21 nelle quali essi sono inclusi secondo il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli effettuata a norma dell'annessa tabella; a parità di punti la precedenza è determinata in base ai criteri contenuti nell'art. 25.

Le graduatorie formate secondo le norme e nell'ordine stabiliti dal presente articolo sono pubblicate nell'albo dell'istituto entro il 30 settembre e vi restano affisse per l'intero anno scolastico.

Art. 23
Nomine di supplenza

Nei casi previsti dal precedente art. 20 il capo di istituto procede al conferimento delle nomine di supplenza, seguendo l'ordine delle graduatorie compilate per ogni insegnamento impartito nell'istituto, a norma dell'art. 22.

Gli atti di nomina debbono essere comunicati, per conoscenza, al Provveditore agli Studi, che ne cura la tempestiva affissione all'albo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative, trascorsi i quali giorni dall'avvenuta pubblicazione — ai fini di nomina sono raccolti in fascicoli distinti per scuola o istituto a disposizione degli interessati.

Dopo l'esaurimento delle graduatorie di Istituti e, per l'educazione fisica, dopo l'utilizzazione del personale di cui al penultimo comma del presente articolo, e una volta che siano state conferite le nomine ai sensi della legge 4 novembre 1962, n. 1617, qualora per assoluta necessità debba procedersi con carattere eccezionale e temporaneo alla nomina di persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione, i capi di istituto affideranno tali supplenze a coloro che ne facciano domanda (1) e che per possesso di titoli di studio e di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano il maggiore affidamento possibile per l'insegnamento da conferire. Nel conferimento delle supplenze di educazione fisica si darà comunque preferenza agli studenti iscritti al 3° anno accademico degli Istituti Superiori di educazione fisica e, in via subordinata, agli studenti iscritti al 2° anno di detti Istituti. Anche di tali nomine, i presidi daranno comunicazione al Provveditore agli Studi agli effetti di cui al 2° comma del presente articolo, precisando, con riferimento alle domande ricevute, i criteri seguiti nella scelta ed i titoli in base ai quali è stata conferita la supplenza.

Le nomine di cui al precedente comma devono essere immediatamente pubblicate nell'albo dell'istituto ed in quello del Provveditorato agli Studi con l'indicazione che trattasi di nomine conferite a persone sprovviste del titolo prescritto (2).

L'abilitato anche non compreso in graduatorie provinciali che non sia stato assunto in servizio in altri istituti statali e non statali ovvero che, pur essendo in servizio, possa avere altra nomina ai sensi dell'art. 27 ha diritto, purché ne faccia documentata istanza al capo di istituto, di ottenere il posto entro il 25 gennaio 1974 in luogo del supplente non abilitato non incluso nelle graduatorie provinciali.

Parimenti si procede nell'ordine a favore dell'abilitato o laureato o diplomato nei confronti di colui che, per causa di necessità sia stato assunto ai sensi del 3° comma del presente articolo.

Per l'insegnamento dell'educazione fisica dopo l'esaurimento delle graduatorie d'istituto e prima del conferimento delle nomine ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1617, si procederà alla utilizzazione degli insegnanti sforniti di titolo valido per partecipare all'esame di abilitazione per l'insegnamento della materia i quali abbiano diritto al mantenimento in servizio a norma dell'articolo 2, 7° comma, del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, e che non si siano trovati nelle condizioni previste dalla legge 19 ottobre 1970, n. 832, per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.

Ai fini della utilizzazione di cui al precedente comma, da effettuarsi nell'ordine risultante dalla durata del servizio scolastico effettivamente prestato quali insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti interessati dovranno presentare domanda al Provveditore agli Studi in carta semplice entro il termine del 15 settembre 1973, nella quale dovranno far presente di beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 2, 7° comma, del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, ed indicare le Scuole od Istituti ai quali desiderano essere assegnati.

La mancata presentazione della domanda comporta l'assegnazione d'ufficio. L'assegnazione alle Scuole ed agli Istituti di detti insegnanti di educazione fisica sarà disposta dal Provveditore agli Studi.

(1) La domanda può essere presentata senza limiti di tempo e per qualsiasi numero di istituti.

(2) E' fatto divieto al capo di istituto di affidare supplenze al coniuge ed ai parenti ed affini entro il quarto grado. A tale regola si potrà derogare soltanto nel caso in cui non sia possibile conferire la nomina ad altra persona che, per possesso di titoli di studio e di servizio dia affidamento.

In tal caso, peraltro, il capo d'istituto dovrà richiedere espressa autorizzazione al Provveditore agli studi.

Art. 24
Accertamento delle dichiarazioni

Il capo di istituto che abbia rilevato false dichiarazioni nelle domande di supplenza o nelle schede allegate o alterazioni nella documentazione originale o in copia, è tenuto a darne immediata notizia, ai fini dell'applicazione del successivo art. 30, al Provveditore agli Studi.

TITOLO V
INCARICHI E SUPPLENZE (DISPOSIZIONI COMUNI)

Art. 25
Precedenze

Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell'ordine, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni:

- 1) gli insigniti di medaglie al valore militare e di croce di guerra al valore militare;
- 2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- 4) i profughi dei territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e i profughi contemplati dagli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1968, n. 130, e successive modificazioni, nonché i rimpatriati contemplati dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319;
- 5) i mutilati e invalidi per servizio;
- 6) i mutilati e invalidi per lavoro;
- 7) gli orfani di guerra;
- 8) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
- 9) gli orfani dei caduti per servizio;
- 10) gli orfani dei caduti sul lavoro;
- 11) i feriti in combattimento;
- 12) gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 13) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 14) i figli degli invalidi e mutilati per fatto di guerra;
- 15) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
- 16) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
- 17) le madri, le vedove non rimarrate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
- 18) le madri, le vedove non rimarrate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
- 19) le madri, le vedove non rimarrate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
- 20) le madri, le vedove non rimarrate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
- 21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 22) coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione;
- 23) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
- 24) i mutilati e gli invalidi civili;
- 25) i più anziani di età.

Gli aspiranti che siano nelle condizioni elencate dal n. 1 al n. 24 del presente articolo dovranno comporle nella documentazione allegata alla domanda.

Art. 26
Casi di incompatibilità

Non possono essere conferiti incarichi o supplenze agli aspiranti che occupino un ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti morali, oppure esercitino il commercio o l'industria, nonché ai direttori, gestori o amministratori di scuole o convitti privati.

(Continua a pag. 8)

(Continua da pag. 7)

Inoltre non possono essere conferiti incarichi e supplenze ai titolari di borse di studio per giovani laureati o di borse di studio per l'addestramento didattico e scientifico.

L'eventuale nomina spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà notificata con l'avvertenza che essa è subordinata all'opzione, entro 5 giorni, per l'ufficio di insegnante e alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata. Decorso detto termine senza che abbia ottemperato a tali obblighi, l'interessato decade dalla nomina. La medesima disposizione si applica agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, che abbiano prodotto domanda di nuovo incarico per un insegnamento diverso da quello attualmente tenuto.

L'insegnante non di ruolo che occupi, all'atto della nomina o successivamente, un posto o ufficio non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti morali, ovvero che abbia un rapporto d'impiego con persone fisiche o giuridiche, oppure che eserciti una professione libera è tenuto, a pena di decadenza dalla nomina, a darne immediata notizia al capo d'istituto.

Il capo d'istituto, qualora rilevi che l'esercizio di una delle attività di cui al precedente comma è di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica, informandone il Provveditore agli Studi qualora si tratti di insegnante da lui nominato.

L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del capo di istituto è licenziato.

Nessuna nomina può essere conferita a chi abbia compiuto o compia 70 anni di età alla data d'inizio dell'anno scolastico 1972-73.

Le supplenze di educazione fisica con carattere eccezionale e temporaneo, di cui al 3° comma dell'art. 23 possono essere conferite a coloro che abbiano conseguito il titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione agli istituti superiori di educazione fisica, e che dimostrino di avere regolarmente frequentato le lezioni di educazione fisica.

Art. 27

Condizioni per il conferimento di più nomine

Salvo che non sia possibile provvedere altrimenti, non è consentito attribuire incarichi o supplenze in più di due scuole, ivi compresi gli istituti professionali, né per orari che complessivamente comportino una retribuzione base superiore a quella spettante al corrispondente professore di ruolo di prima nomina; gli insegnanti non di ruolo con retribuzione base equiparata a quella dei professori di ruolo di prima nomina non possono assumere né conservare l'insegnamento in scuole non statali (1).

L'eventuale assegnazione di incarichi o supplenze in due scuole o eccezionalmente, col consenso degli interessati, in tre scuole, anche per insegnamenti diversi, nei limiti stabiliti dal comma precedente, è subordinata alla condizione che si tratti di scuole funzionanti nella stessa provincia, facilmente raggiungibili dagli interessati stessi.

Nel conferimento degli incarichi e delle supplenze non è consentito procedere a frazionamenti delle cattedre ivi comprese le cattedre orarie e dei posti ad esse corrispondenti, salvo le particolari istruzioni emanate per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

(1) Qualora per indisponibilità di personale insegnante, il gestore di scuola

non statale intenda avvalersi di insegnanti non di ruolo in servizio in istituti o scuole statali, occorre, relativamente a ciascuno di essi, apposita autorizzazione da rilasciarsi allo stesso gestore, dal competente Provveditore agli Studi. In tale caso non è consentito superare il limite massimo di 24 ore settimanali di insegnamento tra la scuola statale e quella non statale.

Art. 28

Modalità di comunicazione e di accettazione delle nomine Assunzione del servizio

I Provveditori agli Studi invitano nell'ordine di graduatoria gli insegnanti aventi titolo alla nomina a scegliere l'insegnamento, la sede e la scuola. A tal fine essi convocano presso l'Ufficio scolastico, per gruppi, gli insegnanti interessati i quali possono farsi rappresentare con delega. L'accettazione definitiva o con riserva della proposta di nomina deve essere contestuale alla scelta.

Coloro che non si presentano sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse nella scheda; agli stessi la nomina deve essere notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere accettata telegraficamente entro due giorni dalla data di ricezione, pena la decadenza da ogni diritto al conferimento, di nomine derivanti dalla inclusione nella corrispondente graduatoria.

Nell'atto di nomina debbono essere indicate le classi in cui l'interessato dovrà prestare servizio e il numero delle ore settimanali di insegnamento. Decorso dalla nomina coloro che condizionano l'accettazione o che, dopo aver accettato, non assumono servizio nel termine fissato dal penultimo comma del presente articolo. La rinuncia alla nomina comporta il deponimento dalla sola graduatoria cui si riferisce l'atto di nomina.

Le nomine sono definitive e non possono essere accettate con riserva, a meno che il nominato intenda conservare il diritto ad eventuali nomine per altre graduatorie o per altre sedi, ivi comprese le nomine negli istituti professionali, che soddisfino preferenze indicate nella domanda con precedenza rispetto alla nomina ricevuta.

L'insegnante che abbia accettato la nomina che dia luogo a trattamenti di cattedra senza la riserva prevista dal precedente comma è deponnato, ai fini del conferimento delle nomine di competenza del Provveditore agli Studi e, per quanto riguarda gli istituti professionali dei rispettivi Consigli di amministrazione, da tutte le graduatorie nelle quali sia incluso.

Il 10 ottobre 1973 cessano di essere operanti tutte le riserve espresse in ordine a precedenti accettazioni e le relative nomine diventano definitive; non è consentito accettare con riserva le nomine pervenute dopo la data suindicata.

Le nomine conferite dal Provveditore agli Studi dopo il 10 ottobre 1973 nonché le nomine conferite dal capo di istituto, devono essere notificate telegraficamente e devono essere accettate con lo stesso mezzo entro ventiquattro ore dall'ora di ricezione del telegramma di nomina, pena la decadenza della nomina stessa. Tali nomine non possono in alcun caso essere accettate con riserva.

Salvo quanto disposto dai commi precedenti, dopo l'assunzione del servizio non è consentito abbandonarlo per assumere l'insegnamento in altro istituto. L'insegnante che dopo aver accettato la nomina e dopo aver assunto servizio abbandoni l'insegnamento non può essere assunto in altro istituto anche di altra provincia; qualunque nomina va revocata non appena l'autorità scolastica, che l'ha disposta, venga a conoscenza della irregolare posizione dell'insegnante. Del suddetto divieto deve essere data esplicita comunicazione nelle lettere di nomina.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma è tuttavia consentito all'insegnante nominato dal capo di istituto di lasciare la supplenza per accettare la nomina conferitagli dal Provveditore agli Studi o altra supplenza per insegnamenti di fatto disponibili fino al 30 settembre.

Gli insegnanti che abbiano accettato la nomina debbono assumere servizio alla data stabilita per l'inizio dell'anno scolastico o, in caso di nomina conferita successivamente, non oltre due giorni dalla data di accettazione, salva l'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Le nomine disposte dal Provveditore agli Studi e quelle disposte dal Preside (1), scaduti i termini di cui ai precedenti commi secondo e sesto, debbono essere pubblicate, rispettivamente, all'albo del Provveditore ed a quello dell'istituto e vi restano affisse con l'annotazione relativa all'avvenuta o mancata accettazione.

(1) Copia dei provvedimenti di nomina disposti dal capo d'istituto è inserita in apposito fascicolo, che resterà in segreteria a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione.

Art. 29

Ordine delle operazioni di competenza dei Provveditori agli Studi

Le varie operazioni attribuite alla competenza dei Provveditori agli Studi ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282 e della legge 19 ottobre 1970, n. 821 debbono compiersi nel seguente ordine tenuto conto di quanto disposto dal decreto legge 6 settembre 1972, n. 504 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1972, n. 625:

- 1) conferma delle assegnazioni provvisorie degli insegnanti di ruolo;
- 2) sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione per gli incaricati abilitati e per gli insegnanti tecnico-pratici;
- 3) nuove assegnazioni provvisorie degli insegnanti di ruolo;
- 4) trasferimenti degli incaricati abilitati e degli insegnanti tecnico-pratici;
- 5) sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione per gli insegnanti incaricati "nuovi abilitati" (1)

i cui posti siano stati occupati per sistemazione e per trasferimento da incaricati in possesso di abilitazione alla data del 1° novembre 1972;

6) sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione per gli insegnanti incaricati abilitati con "sede provvisoria" (1);

7) Nuove nomine di aspiranti abilitati;

8) conferimento di comandi ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

9) sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione per gli incaricati non abilitati;

10) trasferimenti degli incaricati non abilitati;

11) sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione degli insegnanti incaricati non abilitati con "sede provvisoria" (1);

12) nuove nomine degli aspiranti non abilitati (2);

13) eventuali sistemazioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

I Provveditori agli Studi potranno cura, per quanto possibile, di stabilire tra loro opportune intese ai fini di un migliore coordinamento delle operazioni sopra indicate.

(1) Vedi art. 1 comma n. 10.

(2) Per l'educazione fisica le nuove nomine degli aspiranti non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione precedono le operazioni di sistemazione, di completamento di orario e di trasferimento degli incaricati sformati di titolo di studio di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 822.

Art. 30

Sanzioni

Il Provveditore agli Studi che abbia rilevato, direttamente o per segnalazione dei capi di istituto, dichiarazioni false nelle domande o nelle schede o alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia, dopo aver accertato la responsabilità dell'insegnante, salva gli ulteriori provvedimenti, dispone la revoca della nomina e dichiara l'insegnante decaduto dal diritto di conseguire nomine per l'anno scolastico 1973-74. Di tali determinazioni il Provveditore agli Studi dà notizia al Ministero per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Art. 31

Esclusione dalle nomine

Le esclusioni dalle nomine sono disposte, per gravi ragioni, dal Provveditore agli Studi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 32, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato e, quando si tratti di insegnanti inclusi nella graduatoria provinciale, alla Commissione di cui all'art. 12.

Art. 32

Ricorsi

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme della presente ordinanza è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati e debbono essere prodotti al Provveditore agli Studi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione e di comunicazione dell'atto impugnato (1).

La notifica del ricorso è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui i ricorsi pervengano privi di notifica, la Commissione procede d'ufficio alle necessarie integrazioni.

Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica su non solo di essi; tuttavia la Commissione può provvedere d'ufficio alla integrazione delle notifiche, che può essere effettuata anche mediante avviso da pubblicarsi all'albo del Provveditore agli Studi.

I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 5 giorni dalla data di ricezione della notifica.

La Commissione decide entro 30 giorni dalla presentazione dell'impugnazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministero della pubblica istruzione limitatamente al licenziamento disposto dal capo d'istituto. Il Ministro della pubblica istruzione adotta le proprie decisioni su conforme parere della Giunta della Seconda Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il ricorso deve essere presentato al Provveditore agli Studi il quale lo trasmette al Ministero entro i successivi 15 giorni undevici delle proprie deduzioni; ed ogni altro elemento utile per la decisione.

(1) V. nota (1), all'art. 9.

Art. 33

Presentazione dei documenti - Esoneri

All'atto della nomina e comunque non oltre 30 giorni dalla assunzione del servizio l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al capo di istituto, il quale li rimette al Provveditore agli Studi se si tratta di insegnante nominato dal Provveditore medesimo, i seguenti documenti, in carta legale:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi;
- c) certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi;
- d) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;
- e) certificato di buona condotta civile e morale di data non anteriore a tre mesi;
- f) certificato di data non anteriore a tre mesi, di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento di doveri d'insegnante, rilasciato dal medico provinciale

o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto;

g) certificato di abilitazione, limitatamente a coloro che hanno prodotto la dichiarazione prevista dall'art. 9, nota 2.

h) certificato di iscrizione all'albo professionale (se si tratta di insegnante abilitato).

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), i dipendenti statali che dimostrino tale qualifica con certificato rilasciato nei modi di legge. Gli insegnanti elementari di ruolo abilitati o laureati sono esonerati anche dalla presentazione del certificato di cui alla lettera f).

Per gli insegnanti non di ruolo che dichiarino per iscritto di avere presentato a suo tempo il certificato di servizio previsto dal 9° comma dell'articolo 9 e che assumano servizio in scuola o istituto della stessa provincia nella quale hanno insegnato durante l'anno scolastico 1972-73 è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che già siano allegati al proprio fascicolo personale esistente nel Provveditorato agli Studi.

Per i supplenti non inclusi in graduatorie provinciali la validità della

nomina è subordinata inoltre all'accertamento della rispondenza della documentazione prodotta in copia alla documentazione originale che deve essere richiesta al capo di istituto cui è stata inviata a sensi dell'art. 21, 9° comma.

Art. 34

Trasferimenti di domande

Gli aspiranti ad incarichi, che avendo presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali debbano successivamente, chiedere, entro il 1° settembre 1973 al Provveditore agli Studi di questa ultima di essere nominati dopo l'ultimo aspirante incluso nella graduatoria dei non abilitati.

Art. 35

Decorrenza degli assegni

Agli insegnanti incaricati spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempréché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.

E' in ogni caso retribuito dal 10 ottobre l'incarico il quale sia nominato per una cattedra o posto od ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel decorso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

MOD. 5

Al Provveditorato agli studi di

MODELLO DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO (carta semplice)

Il sottoscritto prof.
incaricato abilitato (1)

in servizio quale
incaricato non abilitato

nella scuola o istituto chiede il trasferimento o il passaggio (1) per l'anno scolastico 1973-74 agli insegnamenti e alle sedi indicate nell'allegata scheda che fa parte integrante della presente domanda.

Allega i seguenti documenti:

.....
Data

Firma

Indirizzo e telefono

(1) Cancellare la parte che non interessa.

Conferenza stampa dell'onorevole Roberti

L'on. Gianni Roberti ha tenuto il 22 febbraio u.s. l'annuale conferenza stampa ai giornalisti italiani e stranieri, presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera.

Premessa l'attuale situazione italiana, sia dal punto di vista economico e sociale, sia dal punto di vista politico, nella quale — come mai forse per il passato — il mondo del lavoro e le organizzazioni sindacali tutte hanno assunto un ruolo di protagonisti, il Segretario Generale, dopo aver precisato la posizione della Cisl, sui problemi più scottanti, quali: crisi economica, disoccupazione, svalutazione della lira, politica edilizia, fiscalizzazione degli oneri sociali, riforma scolastica, libertà di lavoro, libertà di esercizio sindacale, disordini e violenze sui luoghi di lavoro, ha illustrato:

a) il testo della proposta di legge per "l'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori e sulla libertà di lavoro e di associazione sindacale in Italia", predisposto dall'on. Roberti stesso e da altri parlamentari del M.S.I. - Destra Nazionale a seguito degli ultimi selvaggi episodi di violenza perpetrati dai teppisti rossi nei confronti della Cisl e dei lavoratori ad essa aderenti;

b) il testo della mozione presentata alla Camera per promuovere un dibattito per la repressione della violenza e per garantire la tutela della libertà di lavoro e di associazione sindacale in tutti i luoghi di lavoro.

Entrambi questi documenti saranno pubblicati sul prossimo numero de "La Scuola Nazionale".

La CISNAL-Scuola a Palermo

Il 25 febbraio u.s., a Palermo, presso la sede del coordinamento regionale del Sinaie-Cisnal, via Cerda n. 9, ha avuto luogo un convegno sindacale riservato ai dirigenti provinciali della Sicilia.

Il Convegno, organizzato dal fiduciario regionale del Sinaie, Antonino Greco, si è svolto alla presenza del coordinatore regionale della Cisl, Gullò fiduciario del Sisme, Lo Jacono e di tutti i quadri dirigenti della Cisl-Scuola sicula.

Ai lavori ha presieduto il Segretario Nazionale del Sinaie, Ezio Lozzi. Sono stati trattati argomenti di ordine sindacale, con parti-

colare riferimento agli aspetti organizzativi della Cisl-Scuola nella regione.

Attento esame è stato rivolto alla delicata fase che attraversa la vertenza sindacale in atto, all'art. 3 del progetto di stato giuridico e agli organismi collegiali. Il resoconto dei lavori sarà pubblicato sul prossimo numero.

Benemerenzia

All'insegnante Donato Boscia, segretario della Scuola Elementare «Principessa di Piemonte» di Bari, sono stati conferiti il diploma di benemerenzia di 3° classe del Ministero P.I. e la medaglia di bronzo.

Al collega Donato Boscia, le nostre congratulazioni ed auguri.

LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amelio, 42 - Tel. 470.202 - 470.492 per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione.
N. 28 Febbraio 1973

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordine L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000. Versamenti sul c/c postale numero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma